

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

418° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	13
3 ^a - Affari esteri	»	16
6 ^a - Finanze e tesoro	»	24
7 ^a - Istruzione	»	34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	40
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	49
10 ^a - Industria	»	52
11 ^a - Lavoro	»	56

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	75
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Schengen	<i>Pag.</i>	81
----------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

11 ^a - Lavoro - Pareri	<i>Pag.</i>	86
---	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	87
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

167ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0074º)

Il PRESIDENTE informa che, in data 8 febbraio 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Stefano Semenzato ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente presso il Tribunale di Roma un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (A007 000, C21ª, 0033º)

Su proposta del Presidente si delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di esaminare immediatamente il Doc. IV, n. 3, nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri per i reati di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative).

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE

Esame del Doc. IV, n. 3, nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri per i reati di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)

(R135 000, C21ª, 0085º)

Il PRESIDENTE illustra la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Leonardo Fonte e Manuel Negri, trasmessa dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

*VERIFICA DEI POTERI***Regione Emilia Romagna**(R019 000, C21^a, 0027^o)

Su conforme relazione del PRESIDENTE, che sostituisce il relatore per la regione Emilia Romagna, senatore Gasperini, assente per impro-rogabili impegni parlamentari, la Giunta riscontra all'unanimità che, a seguito della morte del senatore Libero Gualtieri, si è reso vacante nel Collegio 1 il seggio relativo che, in quanto assegnato con il sistema maggioritario, deve essere coperto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione suppletiva, da tenersi secondo le modalità previste dall'articolo 15 del citato decreto.

Regione Veneto(R019 000, C21^a, 0028^o)

Su conforme relazione del senatore CAPALDI, relatore per la regione Veneto, la Giunta riscontra all'unanimità che, a seguito della morte del senatore Michele Amorena, si è reso vacante, nel Collegio 4, il seggio relativo che, in quanto assegnato con il sistema maggioritario, deve essere coperto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione suppletiva, da tenersi secondo le modalità previste dall'articolo 15 del citato decreto.

Prendono quindi la parola i senatori DE CAROLIS, BERTONI, PASTORE, DIANA, PELLEGRINO ed il PRESIDENTE, i quali esprimono l'auspicio che le elezioni suppletive nei Collegi 1 del Veneto e 4 dell'Emilia Romagna si svolgano in contemporanea ad altri appuntamenti elettorali previsti per i prossimi mesi.

Esame delle cariche rivestite dai senatori(R019 000, C21^a, 0029^o)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, illustra le conclusioni alle quali il Comitato è pervenuto in ordine ad alcune situazioni.

Il senatore Lubrano di Ricco propone in primo luogo di dichiarare compatibili con il mandato parlamentare le cariche rivestite dai seguenti senatori:

Tancredi Cimmino, presidente della Pro-loco di Somma Vesuviana; Dirigente quadro di nono livello della ALENIA. Dallo statuto inviato risulta che la suddetta Proloco è un ente che svolge attività di promozione turistica e culturale e che ricade pertanto nelle eccezioni previste dall'articolo 2, comma secondo, della legge n. 60 del 1953. Quanto all'Alenia, trattasi di un rapporto di impiego in una società privata, che non rientra nelle incompatibilità previste dalla legge n. 60 del 1953;

Ivo Tarolli, presidente della Università Popolare Trentina. Dallo statuto risulta trattarsi di ente culturale, escluso dall'incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge n. 60 del 1953;

Giovanni Iuliano, medico chirurgo specialista in oculistica. Il senatore Iuliano ha specificato che svolge attività come libero professionista e con contratto di collaborazione libero professionale presso la I Clinica oculistica dell'Università degli Studi di Napoli, II Ateneo, attività in ordine alla quale non si ravvisano cause di incompatibilità;

Renzo Antolini, vice presidente della Comunità montana della Lessinia. Tale carica non risulta ricadere nelle ipotesi previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953;

Angelo Giorgianni, presidente dell'E.A.F.R.A. (Ente ACAI di formazione e ricerca artigiani). Dallo statuto inviato risulta che l'ente ha come scopo prevalente quello di provvedere alla ricerca e alla formazione professionale nonché alla formazione morale, culturale, civile e tecnica di coloro che intendano dedicarsi alle attività del settore artigiano in qualità di lavoratori autonomi o dipendenti, su tutto il territorio nazionale e comunitario europeo. Data la prevalente connotazione culturale delle sue attività l'ente ricade nelle eccezioni previste dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953;

Antonio d'Alì, presidente del Gruppo Artistico Banca Sicula, Soc. Coop. a r.l.; Amministratore unico della I.F.I.T. Spa. Il senatore d'Alì ha comunicato, in ordine alla carica di Amministratore unico della I.F.I.T. Spa, che finalità principale della suddetta società è quella della amministrazione di un patrimonio immobiliare e di partecipazioni societarie di diretto ed esclusivo riferimento della sua famiglia e che la società non ha mai svolto attività finanziaria riferita a terzi, né può svolgerne ai sensi dello statuto, che il senatore d'Alì, per completezza, ha allegato alla comunicazione fatta pervenire al Comitato.

Ferdinando Di Orio, direttore e professore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) de L'Aquila. Il senatore ha fatto presente che l'incarico di insegnamento conferito dall'ISEF de L'Aquila non rientra nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con detto ente, ma in quello privatistico, svolto nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, come si evince dallo stesso contratto che regola il suo rapporto con l'ISEF. A seguito di tali chiarimenti, il Comitato ha ravvisato la compatibilità dei due incarichi.

Il Comitato ha preso atto altresì della cessazione del senatore Furio Bosello dalla carica di sindaco della CAER s.p.a.

Il senatore FASSONE, componente del medesimo Comitato, illustra quindi alcuni aspetti problematici rilevati circa la sussistenza dell'incompatibilità parlamentare in ordine ad una società che ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società ed enti esercenti attività finanziaria, ovvero attività strumentali collaterali o funzionali a quella delle società ed enti partecipati, società nella quale un senatore riveste attualmente la carica di Presidente.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO, che propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di approfondire la riflessione sulla delicata questione, PELLEGRINO, che chiede di approfondire gli aspetti relativi agli eventuali controlli pubblici ai quali potrebbe essere sottoposta la società *holding* oggetto della discussione, i senatori PASTORE, SILIQUINI ed il PRESIDENTE, che esprimono il loro accordo con la proposta avanzata dal senatore Pellegrino.

La Giunta unanime conviene con le proposte formulate dai senatori Valentino e Pellegrino e rinvia infine l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

361^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 8,55.**IN SEDE CONSULTIVA***(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**(Parere su emendamenti alla 6^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce il senatore ANDREOLLI ricordando che la Commissione ha già avuto modo di esaminare il disegno di legge nelle sedute del 17 e 19 novembre 1998, formulando alcuni rilievi superati poi dall'emendamento del Governo 10.100. Egli si dichiara favorevole a questa iniziativa, ma osserva che, per quanto riguarda la spesa sanitaria, rimangono ancora imprecisate le modalità di copertura dell'indebitamento pregresso. In merito allo stesso articolo, si dichiara quindi favorevole al subemendamento 10.100/1, recante una rubrica più congrua. In merito agli altri emendamenti allo stesso articolo, i quali in qualche modo limitano la portata dell'iniziativa governativa, egli si dichiara contrario. A proposito dell'articolo 11, esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.3, 11.4 e 11.6; contrario è invece il suo avviso sull'11.5, mentre si rimette al Governo a proposito dell'emendamento 11.7. Sull'emendamento 12.0.11, relativo alle case da gioco, fa presente che l'argomento è complesso ed egli attende di conoscere in proposito l'opinione del Governo, tenuto conto delle possibili contaminazioni malavitose del fenomeno. Si dichiara infine contrario all'emendamento 12.0.13.

Il presidente VILLONE nota che l'emendamento 10.100 del Governo tratta solo aspetti inerenti alla finanza regionale, non raccogliendo così un rilievo espressamente formulato dalla Commissione nel proprio parere sul disegno di legge. In quella sede si chiedeva infatti che le disposizioni dell'articolo 10 venissero integrate e precisate anche in relazione alla finanza degli enti locali.

Il relatore ANDREOLLI condivide questa osservazione, per quanto nell'emendamento stesso si possano cogliere profili rilevanti per la finanza locale, in relazione soprattutto all'addizionale sui consumi elettrici.

Il senatore ROTELLI rileva a sua volta che la rubrica dell'emendamento 10.100 del Governo presenta una dizione troppo ambiziosa, per cui è opportuno il subemendamento 10.100/1.

La senatrice BUCCIARELLI considera soddisfacente l'emendamento 12.0.11, anche da lei sottoscritto, il quale potrebbe risolvere una questione complessa, anche da un punto di vista procedurale, che si trascina da tempo. Le Commissioni riunite 1^a e 6^a, nel corso dell'esame di numerose iniziative legislative, in comitato ristretto hanno svolto una serie di audizioni, nelle quali è stato evidenziato il timore espresso dal senatore Andreolli. Ricordato che la passione del gioco è molto diffusa nel nostro paese e che da tempo si attende una disciplina legislativa organica, sollecitata anche dalla Corte costituzionale, fa presente che, in virtù di una disposizione legislativa recentemente approvata è possibile giocare sulle navi. Ritiene comunque importante in questa materia il ruolo del Governo ed auspica quindi che l'emendamento, recante una delega legislativa, possa essere approvato. Preannuncia in caso contrario una iniziativa legislativa da parte dei due relatori.

Il senatore LISI conviene con l'impostazione della senatrice Bucciarelli e lamenta le numerose difficoltà ed anomalie che derivano da una irrazionale distribuzione territoriale delle case da gioco. Ritiene che sia urgente introdurre una disciplina del settore ed esprime quindi una valutazione favorevole sull'emendamento.

Il senatore ROTELLI, premesso che la delega è finalizzata a contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo e clandestino, nota che mancano in realtà criteri specifici rivolti a questo fine.

Il PRESIDENTE fa presente che forse dalla stessa legalizzazione del fenomeno può derivare un obiettivo impedimento al gioco clandestino.

Il senatore BESOSTRI manifesta avviso favorevole sull'emendamento, non escludendo la possibilità che possano essere accolte, nel parere della Commissione, le osservazioni espresse dal senatore Rotelli.

Il senatore PELLEGRINO concorda con la posizione del senatore Besostri, raccomandando però di tener conto delle nuove pratiche di gioco telematico. Il PRESIDENTE dubita a questo proposito che si tratti di un profilo concernente la finanza locale o regionale.

Il senatore PARDINI si dichiara contrario all'emendamento, nel quale egli ravvisa disposizioni a contenuto contraddittorio.

Il relatore ANDREOLLI afferma comunque che una nuova disciplina delle case da gioco implica una revisione della normativa penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

362^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Parere su emendamenti alla 6^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore ANDREOLLI segnala che l'emendamento del Governo 10.0.50 attiene alla finanza locale e ripara in questo modo ad una lacuna rilevata dalla Commissione nel parere espresso sul disegno di legge.

Il presidente VILLONE avverte che il rappresentante del Governo è impossibilitato a intervenire nella seduta odierna ed è pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame.

Prende atto la Commissione.

(3399) PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari

(3477) MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(3554) BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori

(3644) CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria

(3672) RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(Parere alla 7^a Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 10 febbraio.

Il senatore BESOSTRI sostiene che alcuni aspetti del testo unificato, elaborato dal comitato ristretto della Commissione competente, possono essere rimessi all'autonomia universitaria. Reputa poi non applicabile alla specie la sentenza n. 1 del 1999 della Corte costituzionale, ravvisando però egli l'esigenza di procedure di carattere concorsuale per il passaggio dei ricercatori al nuovo ruolo. Più in generale ritiene che dovrebbero essere previste procedure di verifica dell'idoneità anche per la permanenza nell'esercizio di determinate funzioni, mentre l'ordinamento è rigoroso soltanto nei meccanismi di accertamento dei requisiti medesimi ai fini dell'accesso nei ruoli iniziali.

Il senatore PARDINI afferma che il provvedimento tende a sanare situazioni che molto spesso non possono essere ascritte alla responsabilità degli interessati ma che sono piuttosto indice di una patologia. È doveroso che il legislatore operi uno sforzo per superare situazioni di precarietà. Egli non condivide tuttavia certe modalità del testo unificato e dissente, in particolare riguardo al comma 7, seconda parte dell'articolo 1, nell'ambito del quale sono posti sullo stesso piano gli appartenenti a tutte le fasce del personale docente. Occorre prestare maggiore attenzione ai compiti che il progetto in esame attribuisce alla terza fascia, la cui istituzione è tuttavia da lui condivisa. Dovrebbe poi rientrare nell'autonomia di ciascuna università il conferimento del titolo giuridico per accedere a determinati incarichi, fuori da ogni automatismo legale, in base piuttosto a criteri di merito da sempre considerati maggiormente incentivanti per l'impegno personale.

Il senatore PELLEGRINO raccomanda la formulazione di un parere favorevole accompagnato da alcune condizioni. Non è comunque accettabile l'attribuzione alla costituenda terza fascia di funzioni che sostanzialmente parifichino questa categoria alle due già esistenti. Occorre pertanto meglio precisare i compiti rispettivi, rimettendo all'autonomia universitaria alcuni aspetti di stato giuridico dei ricercatori.

Il senatore ANDREOLLI avverte che lo stato giuridico dei docenti è disciplinato per legge e non può essere rimesso all'autonomia universitaria. Dallo stesso esordio dell'articolo 1 non si comprende in realtà quale sia lo stato giuridico di questa costituenda terza fascia, condizione che rimane fortemente lacunosa anche sulla base dei commi successivi. Egli è tendenzialmente favorevole ad una maggiore operatività dei criteri di mercato, ma solo dopo l'eventuale abolizione del valore legale dei titoli di studio. Mancano di conseguenza le condizioni per esprimere un parere compiuto, fatta esclusione di una semplice presa d'atto secondo cui i ricercatori già spesso svolgono attività docente.

Il senatore ELIA giudica del tutto impropria una classificazione dei docenti in diverse categorie che sembrano più appropriate con riferimento ad altro personale. L'immissione *ope legis* a domanda di un contingente di 18.000 persone ripugna ad ogni criterio di costituzionalità, anche alla luce della sentenza n. 1 del 1999. È poi violato il principio di

eguaglianza dal momento che tra i ricercatori si annidano situazioni fra loro fortemente diverse per mansioni svolte e capacità dimostrate.

Il senatore ROTELLI svolge poi alcune considerazioni distinguendo l'autonomia universitaria, a base corporativa, dall'analogia condizione che caratterizza invece gli enti locali.

Il presidente VILLONE ritiene che la sentenza n. 1 del 1999 più volte richiamata sia senz'altro applicabile alla questione. Il principio posto da questa decisione comporta che ogni avanzamento di funzioni debba essere condizionato ad una valutazione concorsuale. Il testo unificato contrasta con i principi costituzionali non per l'istituzione di un nuovo ruolo ma per la tendenziale assimilazione degli appartenenti a questa categoria con i compiti svolti dai docenti universitari. Condivide infine l'auspicio emerso nel corso del dibattito, perchè alcuni aspetti possano essere rimessi all'autonomia universitaria.

Il senatore PELLEGRINO tende ad escludere possibili incostituzionalità nella semplice attribuzione, con previsione generale, di compiti nuovi ad una determinata categoria di personale.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO non condivide i rilievi di costituzionalità mossi al testo unificato e ritiene poco conferente anche la sentenza n. 1 del 1999, la quale si riferisce ad un passaggio di livello funzionale con mutamento di mansioni e di incremento retributivo. Invita quindi ad attenersi alla competenza propria della Commissione, a carattere consultivo.

Il presidente VILLONE nota che alla formazione del nuovo ruolo si ricollega un incisivo mutamento di funzioni.

Il senatore PARDINI si dichiara di nuovo favorevole alla creazione di una terza fascia a condizione che sia esclusa ogni assimilazione con il personale docente. Propone pertanto che nel parere si raccomandi alla Commissione di merito di riformulare il comma 6 e di sopprimere la seconda parte del comma 7 dell'articolo 1.

Secondo il senatore FISICHELLA l'occasione di una sanatoria di certe situazioni di fatto, nella quale i ricercatori svolgono talvolta compiti che vanno oltre le loro mansioni, non può essere colta per formare un nuovo ruolo di docenti. L'immissione a domanda in questa fascia determina una condizione alla quale inevitabilmente terrà dietro un diverso trattamento economico. Sostiene infine che ogni disciplina a carattere demagogico finisce per danneggiare l'università ed i più meritevoli.

Il relatore PASSIGLI conferma che il passaggio automatico ad un ruolo docente degli attuali ricercatori non può essere considerato costituzionalmente corretto. Il parere quindi, se favorevole, deve essere condizionato alla previsione di un previo accertamento concorsuale nei confronti del personale interessato.

Il senatore PINGGERA aggiunge che le situazioni di fatto esistenti tra i ricercatori sono molto diverse ed alcune differenze resterebbero anche dopo l'istituzione della terza fascia.

La senatrice BUCCIARELLI auspica la formulazione di un parere funzionale ad individuare una soluzione idonea nella Commissione di merito, tenendo presente la situazione critica in cui versano le università italiane, la cui responsabilità indubbiamente va ripartita in termini pressoché equivalenti tra tutte le categorie di operatori. In ogni caso, invita a tenere ben distinte le valutazioni di legittimità e quelle di merito, concentrando l'attenzione in particolare sulla questione dell'inquadramento a domanda, che dovrebbe essere condizionato quantomeno dalla previsione di un organo destinatario delle richieste e investito di potestà deliberative. Occorre inoltre, a suo avviso, postulare la soppressione del comma 6 dell'articolo 1 del testo unificato.

Il presidente VILLONE considera corretta l'impostazione prefigurata dalla senatrice Bucciarelli per un parere orientato a un risultato utile, rilevando intanto una larga prevalenza dell'opinione secondo la quale una promozione indiscriminata e una equiparazione sostanziale ai professori ordinari e associati, sarebbe senz'altro illegittima. Su richiesta della senatrice d'Alessandro Prisco, egli precisa che tale effetto è agevolmente desumibile dal testo in esame, in particolare in quelle disposizioni che attribuiscono funzioni equivalenti. Propone, quindi, di conferire al relatore l'incarico di redigere uno schema di parere che tenga conto degli orientamenti maturati nella discussione, verificando direttamente con i senatori della Commissione di merito e anche con il Ministro competente la possibilità di individuare un punto di equilibrio.

Il senatore BESOSTRI ricorda che una recente disposizione legislativa ha ammesso la possibilità di assegnare corsi di insegnamento ai ricercatori, senza una necessaria priorità per i professori ordinari e associati.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta avanzata da ultimo da parte del Presidente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

390^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado» (n. 397)**

(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 16 luglio 1997, n. 254: favorevole)
(R139 b00, C02^a, 0007^o)

Riferisce il senatore CALVI che, in merito all'articolo 1 dello schema in esame, osserva come esso sia volto ad estendere, opportunamente, alla materia civile l'applicabilità dei criteri – soggettivi e oggettivi – per l'assegnazione degli affari penali e la sostituzione dei giudici impediti, ulteriormente modificando l'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario come già modificato dal decreto legislativo n. 51 del 1998. Per quanto riguarda l'articolo 2 il relatore evidenzia come tale disposizione modifichi l'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 51 del 1998, introducendo la previsione che i giudici destinati a ciascuna sezione non debbano comunque essere in numero inferiore a cinque e stabilendo altresì che tale limite non opera per le sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

L'articolo 3 modifica l'articolo 47-ter dell'ordinamento giudiziario, come sostituito dal predetto decreto legislativo n. 51 del 1998, eliminando la previsione in base alla quale non si tiene conto dei giudici assegnati alle sezioni distaccate ai fini della determinazione del numero dei

posti di presidente di sezione che possono essere istituiti nell'ambito di ciascun tribunale. L'articolo in questione modifica il secondo comma dell'articolo 47-ter nel senso che per la direzione delle sezioni indicate nelle lettere a), b) e c) dello stesso comma – nel testo vigente – cui aggiunge, poi, la corte d'assise e le singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede, il posto di presidente di sezione potrà essere istituito senza l'osservanza dei limiti indicati dal primo comma.

L'articolo 5 investe la problematica dei cosiddetti «perdenti posto», modificando l'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 e prevedendo che i magistrati in questione, se assegnati a funzioni direttive, possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni, trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attività nell'ufficio al quale sono destinati, in luogo dei tre anni previsti dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario e stabilendo altresì che se tali magistrati sono assegnati a funzioni diverse da quelle direttive essi possono chiedere il trasferimento ad altra sede o l'assegnazione ad altre funzioni senza essere vincolati ad alcun periodo minimo di permanenza nell'ufficio al quale sono destinati.

L'articolo 6 detta alcune disposizioni in materia di destinazione delle attrezzature attualmente a disposizione delle preture circondariali e delle relative sezioni distaccate, attribuendo – secondo le rispettive competenze – al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica nel cui circondario sono ubicati gli uffici soppressi il compito di assegnare queste stesse attrezzature alla sede principale del tribunale ovvero ad una o più sezioni distaccate del medesimo.

L'articolo 8, infine, estende a tutti provvedimenti pendenti alla data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998 l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 226 del decreto stesso.

Si apre il dibattito.

Il presidente PINTO manifesta perplessità circa la formulazione dell'articolo 2 dello schema in quanto ritiene che essa possa comportare, in alcuni tribunali in cui il numero di magistrati destinati a ciascuna sezione o ad alcune sezioni è inferiore a cinque, la soppressione di tali sezioni con il rischio di problemi non trascurabili dal punto di vista della operatività di alcuni uffici giudiziari e, al riguardo, segnala il caso dei tribunali di Aversa e di Caserta. Sarebbe poi a suo avviso opportuna una diversa formulazione dell'articolo 41-bis introdotto dall'articolo 6 nel decreto legislativo n. 51 del 1998 che prevedesse esplicitamente solo in via subordinata la destinazione delle attrezzature in questione alla sede principale del tribunale.

Il senatore VALENTINO condivide le perplessità sollevate dal presidente circa l'articolo 2 e, facendo riferimento ad un caso di cui è venuto personalmente a conoscenza, ricorda come recentemente abbia avuto notizia dal presidente del tribunale di Civitavecchia che il numero di magistrati addetto a questo tribunale si è ridotto a tre unità.

Il senatore RUSSO manifesta anch'egli qualche perplessità in merito all'articolo 2 e ricorda come presso il tribunale di Savona la sezione penale sia composta soltanto da quattro magistrati. Rileva peraltro come valutazione definitiva non possa allo stato essere espressa in quanto, in prospettiva, dovrà tenersi conto che, a seguito dell'accorpamento degli uffici giudiziari derivante dalla istituzione del giudice unico di primo grado, il numero dei magistrati addetti a ciascun tribunale risulterà più elevato rispetto all'attuale organico.

Dopo brevi interventi del sottosegretario AYALA e del senatore BERTONI, prende la parola il senatore CENTARO che, con riferimento all'articolo 5 dello schema ritiene condivisibile la deroga all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario contenuta nella lettera *b*) del nuovo testo proposto per il comma 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 51 del 1998, mentre formula un giudizio negativo sulla previsione di cui alla lettera *a*), apparendogli ingiustificato il trattamento più favorevole, che in tale ipotesi otterrebbero i magistrati in questione, nonostante abbiano continuato a svolgere funzioni direttive.

Il senatore GRECO giudica necessario soffermarsi sugli aspetti problematici, a suo avviso sottesi alla modifica introdotta dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, nell'articolo 47-*ter* nell'ordinamento giudiziario e, al riguardo, sottolinea l'esigenza di ricercare soluzioni che, pur facendo salvi i vantaggi e i benefici che potranno derivare da una maggiore concentrazione dei magistrati nell'attività giurisdizionale vera e propria, tengano però conto di situazioni che configurano, sostanzialmente, dei veri e propri diritti quesiti.

Prende poi la parola il senatore Antonino CARUSO il quale rileva che il meccanismo delineato dall'articolo 3 dello schema non gli appare pienamente convincente e potrebbe a suo avviso comportare difficoltà e disfunzioni a livello organizzativo.

Il relatore CALVI ricorda come la scelta di prevedere l'istituzione di presidenti di sezione solo nei tribunali ai quali sono addetti più di dieci magistrati ordinari corrisponde all'esigenza di concentrazione del personale di magistratura nell'attività giurisdizionale che gli è propria e rileva che tale scelta deve ritenersi del tutto condivisibile e non può essere rimessa in discussione.

Si sofferma poi sulle caratteristiche peculiari della nuova figura di presidente del tribunale, sottolineandone in particolare i compiti di coordinamento di una struttura complessa quale sarà quella del tribunale una volta entrata in vigore la riforma cosiddetta del giudice unico. Diversi saranno invece i compiti del presidente di sezione che si occuperà principalmente di organizzare il lavoro degli addetti alla sezione.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore Calvi a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito testé svoltosi.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

179^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

indi del Vice Presidente

SERVELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato Toia.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***(3547) Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover 2000**

(Seguito dell'esame e rinvio. Proposta di stralcio degli articoli da 2 a 11)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il relatore CIONI riferisce sui risultati del lavoro del Comitato ristretto che ha ribadito la necessità per l'Italia di partecipare all'Esposizione universale di Hannover, cercando al contempo di coniugare questo con la necessaria chiarezza delle procedure e delle spese. In tale sede si è giunti a concordare una proposta di stralcio e un emendamento volto ad approvare uno stanziamento ridotto alle sole spese di redazione del progetto e a quelle generali del commissariato, indicando in 1.800 milioni la cifra ritenuta utile comparando situazioni analoghe. Con questa ipotesi si potrebbe ritornare in sede deliberante e riprendere, dopo la presentazione del progetto, il contenuto degli altri articoli stralciati approvandoli in un secondo tempo in un testo diverso. Nell'emendamento presentato si è dovuta inserire altresì una deroga alle vigenti norme di contabilità dello Stato, poichè i tempi non sarebbero sufficienti a svolgere tutte le procedure previste per l'appalto richiesto.

Il senatore SERVELLO si dichiara convinto nel seguire la strada indicata dal Comitato ristretto, soluzione che porterà in tempi brevi all'approvazione, anche nell'altro ramo del Parlamento, di un testo che

trovi concordi tutte le parti politiche. Ricorda che la soppressione di 9 articoli era stata altresì consigliata sin dall'inizio dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara d'accordo con questa soluzione e chiede che, nella seconda fase, vengano esaminati comparativamente i progetti degli altri paesi. Sollecita il Governo a coinvolgere il più possibile i privati, anche sotto il profilo finanziario, osservando che questo compito più che un Commissario toccherebbe direttamente ai Ministri dell'industria o del commercio estero.

Il senatore PIANETTA esprime l'accordo per la soluzione proposta, che permette all'Italia di partecipare all'Esposizione di Hannover, segnalando che sarebbe utile nei prossimi anni proporsi come sede per altre manifestazioni analoghe. Concorda con la proposta del relatore che innesca un procedimento di maggiore chiarezza e trasparenza, che forse andrebbe utilizzato come modello in avvenire.

Il presidente MIGONE si associa alle opinioni espresse e si dichiara sempre più stupito per la mancanza di una congrua contribuzione da parte dei privati, sollecitando il Governo ad accertare nel tempo che trascorrerà prima dell'approvazione della restante normativa la disponibilità delle ditte espositrici alla partecipazione alla spesa.

Il sottosegretario TOIA apprezza e condivide la volontà espressa dalla Commissione di mettere in condizione l'Italia di esser presente ad Hannover, data l'importanza di questa manifestazione che apre verso il nuovo secolo la vetrina della produzione di ciascun paese. La chiarezza è certamente un criterio auspicabile e il disegno di legge, così come presentato dal Governo, esprimeva nel suo insieme una logica che spera sarà recuperata con l'approvazione in un secondo tempo di tutto il testo. Il Governo si impegnerà in incontri con imprenditori e responsabili di istituzioni culturali e scientifiche per raggiungere l'obiettivo della partecipazione alle spese, come pure non mancherà di aggiornare sulla situazione dei progetti degli altri paesi.

Il relatore CIONI rileva con soddisfazione che da tutte le parti politiche sono state accolte le proposte emendative e insiste sulla necessità che il Ministro in persona si impegni per il finanziamento da parte dei privati, dato che il Commissario ha già ricevuto risposte negative.

Il presidente MIGONE mette ai voti l'emendamento 1.1 presentato dal relatore: è approvato.

Mette quindi ai voti l'articolo 1 nel testo emendato: è approvato.

Pone in seguito ai voti la proposta di stralcio degli articoli da 2 a 11: è approvata.

Mette infine ai voti l'articolo 12: è approvato.

Rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, in attesa di acquisire il consenso unanime di tutti i Gruppi per la richiesta di passaggio in sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

(3729) Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore VOLCIC, fa presente che la sezione italiana del Servizio sociale internazionale è un ente morale – e quindi una persona giuridica privata – che finora ha percepito, ai sensi di una serie di disposizioni legislative *ad hoc*, un contributo annuale, pari a 2 miliardi di lire nel periodo 1994-97. Dal 1998 il contributo sarebbe stato incrementato a 3 miliardi di lire, se la Commissione affari esteri del Senato non avesse soppresso il relativo articolo inserito nel disegno di legge n. 2911. Il disegno di legge in discussione prevede ora un «contributo ordinario» di 2 miliardi di lire all'anno, a decorrere dal 2000, mentre il finanziamento per il 1999 ammonta a 4 miliardi perchè dovrebbe coprire anche gli oneri sostenuti dall'ente nel 1998.

La relazione governativa al disegno di legge afferma che i costi di gestione dell'organizzazione finora sono stati sostenuti con il contributo a carico del Ministero degli affari esteri. Ciò peraltro trova riscontro nei bilanci degli ultimi esercizi finanziari, da cui risultano spese totali leggermente superiori ai 2 miliardi di lire, di cui la quota di gran lunga prevalente è rappresentata dalle retribuzioni del personale. C'è da domandarsi per quale motivo il SSI-sezione italiana e il suo personale debbano ricevere un trattamento privilegiato rispetto a tutte le altre organizzazioni non governative (ONG), le quali ricevono spesso finanziamenti per i loro programmi, come è sempre avvenuto per l'ente in questione, ma non risultano essere destinatari di contributi ordinari da parte dello Stato, come avverrebbe per il SSI-sezione italiana se venisse approvato il disegno di legge n. 3729, che prevede un finanziamento a regime volto esclusivamente a coprire i costi di funzionamento dell'ente.

Quanto al metodo, il relatore chiede al rappresentante del Governo perchè debba essere il Ministero degli esteri ad occuparsi di tale questione, non trattandosi nè di un contributo a un'organizzazione internazionale nè del finanziamento di un'attività connessa ai compiti istituzionali del Ministero. Nella già citata relazione governativa si afferma infatti che questo ente «svolge programmi a favore di emigrati, immigrati e rifugiati»: di tali settori soltanto l'emigrazione rientra nella sfera di competenze della Farnesina, ma i dati trasmessi dall'ente stesso dimostrano che gli interventi per gli emigrati sono stati negli ultimi due anni rispettivamente 3 e 4, cioè una quota pari a l'1 per mille del totale dei casi trattati. Dovrebbe dunque essere il Ministro per le politiche sociali a occuparsi dell'attività di tale ente, che per il 999 per mille riguarda gli affari interni dello Stato, ponendo l'eventuale finanziamento a carico della Presidenza del Consiglio e/o di altri ministeri. Peraltro il capo di

gabinetto del Ministro per le politiche sociali, da lui contattato, ha affermato che l'attività del SSI-sezione italiana è utile soprattutto per l'assistenza ai minori non accompagnati provenienti dall'Albania.

Inoltre, l'attività di questa ONG a favore degli immigrati e dei rifugiati non è particolarmente rilevante, mentre nel *Rapporto sul lavoro della sezione italiana del 1997* si afferma che in quell'anno «i due campi di maggiore interventi sono stati quello dei minori stranieri non accompagnati e quello delle adozioni internazionali». Come risulta dai dati trasmessi alla Commissione, nel 1997, sul totale di 4.286 casi trattati, 2.643 riguardano le adozioni internazionali e altri interventi in favore di minori: nel 1998 i casi sono stati 4.680, di cui 3.140 riguardanti adozioni, affidamenti e interventi per minori stranieri non accompagnati.

Giova ricordare che nel settore delle adozioni internazionali operano altre diciannove organizzazioni autorizzate a operare in tutto il territorio nazionale, le quali non percepiscono alcun contributo pubblico. La Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale – la cui ratifica è stata autorizzata con una legge promulgata il 31 dicembre 1998 – prevede che le pratiche per le adozioni possano essere svolte da enti autorizzati che non abbiano fini di lucro e che si autofinanzino con le somme pagate dai genitori adottivi o affidatari, nonché da appositi servizi che possono essere istituiti dalle regioni e dalle province autonome. Vi è pertanto ragione di ritenere che in futuro il numero delle ONG operanti in tale settore possa ulteriormente aumentare e per nessuna di esse è previsto un contributo a carico dello Stato.

È fondato il timore che, ove il disegno di legge venisse approvato, si aprirebbe una breccia attraverso cui passerebbero poi tante altre ONG – a cominciare dalle altre diciannove che si occupano di adozioni internazionali – trasferendo così a carico del bilancio dello Stato le retribuzioni di numerosi dipendenti che non hanno mai affrontato alcun concorso pubblico. Peraltro i motivi di perplessità finora esposti sono in parte compensati dal giudizio positivo espresso sull'attività del SSI-sezione italiana da parte del Ministero degli esteri, che sembra avere molto a cuore la sopravvivenza e il regolare funzionamento di tale ente: il relatore si rimette pertanto alla valutazione dei colleghi, astenendosi dal raccomandare l'approvazione o la reiezione del disegno di legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SERVELLO dà atto al relatore di aver illustrato in maniera puntuale e obiettiva il contenuto del disegno di legge, nonché di aver prospettato alla Commissione una posizione aperta. Tocca dunque al rappresentante del Governo rispondere al quesito di fondo: perchè deve essere il Ministero degli affari esteri a finanziare il SSI-sezione italiana?

Osserva poi che dalla documentazione trasmessa risulta che l'ente di cui trattasi ha organizzato numerosi convegni e pubblicato vari studi. Peraltro l'ultima relazione sulla sua attività trasmessa dal Governo al Parlamento si riferisce al 1997; è dunque necessario acquisire la relazio-

ne relativa all'anno successivo. In conclusione è opportuno approfondire tutti gli aspetti problematici indicati dal relatore, prima di decidere in ordine al finanziamento dell'ente.

Il sottosegretario TOIA pone in risalto anzitutto che il disegno di legge è stato presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro e per la solidarietà sociale. La circostanza che la copertura finanziaria sia a carico dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, pertanto, non esclude affatto che il disegno di legge rifletta le scelte operate dal Governo nel suo complesso.

Precisato che il SSI-sezione italiana è un ente morale senza fini di lucro, sottolinea che non si occupa di cooperazione internazionale, ma opera attivamente in campi di grande rilevanza sociale. In tale attività si avvale dei suoi collegamenti con la struttura del Servizio sociale internazionale e con le singole sezioni internazionali, potendo offrire così ai ministeri interessati una collaborazione di grande rilievo.

Il senatore JACCHIA ritiene interessante chiarire quanti dipendenti prestano la loro opera presso l'ente di cui trattasi e quali siano i loro profili professionali. Osserva poi che alcuni dei convegni e dei seminari cui si fa riferimento nella documentazione si sono svolti in località rinomate, anche sotto il profilo turistico. Tuttavia l'entità del contributo proposto non è particolarmente elevata e, quindi, un provvedimento di questo tipo non dovrebbe suscitare grandi passioni.

La senatrice SALVATO, preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, sottolinea che resta senza risposta il principale problema sollevato dal relatore: a quale titolo lo Stato deve pagare il personale di un ente morale? Occorrerebbe poi sapere come sono stati assunti i dipendenti del SSI-sezione italiana e quale sia il loro *status*.

Dichiara perciò di ritenere opportuno l'approfondimento già proposto, soprattutto per fare chiarezza sugli scopi del disegno di legge e sulla competenza del Ministero degli affari esteri a occuparsi di un organismo la cui attività prevalente non sembra rientrare nella sua sfera di attribuzione.

Il senatore ANDREOTTI, pur ritenendo opportuno l'approfondimento richiesto, ricorda l'esperienza decennale del SSI-sezione italiana, soprattutto per gli interventi a favore dei minori. Su tale attività il Governo ha sempre espresso una valutazione positiva, condivisa anche da una personalità di grande rigore morale, come il senatore Malagodi, che ha sempre sostenuto con convinzione il Servizio sociale internazionale.

Il senatore JACCHIA desidera precisare che considera una garanzia l'appoggio offerto dal senatore Malagodi all'ente di cui trattasi.

Il senatore MAGGIORE esprime perplessità sull'approccio del Governo, che da un lato propone un contributo ordinario per coprire i costi

di funzionamento di un ente privato e, dall'altro, afferma nella relazione al disegno di legge che l'attività dello stesso ente è sostenuta da finanziamenti *ad hoc* a carico di vari ministeri ed enti locali. Esprime inoltre dubbi sulla correttezza della clausola di copertura finanziaria.

Il senatore SERVELLO, a integrazione del precedente intervento, rileva che nella legge n. 86 del 1993 vi erano cautele che non si riscontrano nel disegno di legge in discussione: la concessione del contributo annuale era subordinata alla presentazione del conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; inoltre si prevedeva che il Ministro potesse sospendere l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente. Ora invece il Governo propone un contributo a regime, del tutto svincolato dalla verifica che sussista un'attività adeguata.

Il presidente MIGONE considera una novità significativa che il Governo abbia presentato un apposito disegno di legge per finanziare il SSI-sezione italiana, accogliendo così i rilievi critici che la Commissione espresse verso i provvedimenti-*omnibus*. La relazione del senatore Volcic e l'intervento del rappresentante del Governo hanno chiarito che si tratta di un ente privato italiano, che ha però diramazioni internazionali e una consolidata collaborazione con lo Stato. Vi sono tuttavia numerosi aspetti dell'attività di tale organismo che meritano un approfondimento, anche con l'eventuale audizione dei suoi responsabili.

In particolare, sottolinea che vi sono 20 enti autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale nel settore delle adozioni internazionali. Dopo la ratifica della Convenzione dell'Aja, peraltro, il numero di tali organismi senza fini di lucro potrebbe ulteriormente aumentare: si imporrebbe così una considerazione complessiva delle loro esigenze di funzionamento.

Il senatore SERVELLO concorda con il Presidente circa l'opportunità di convocare i responsabili del SSI-sezione italiana per un'audizione. Ribadisce inoltre la richiesta che sia trasmessa alla Commissione la relazione sull'attività svolta nel 1998 e, inoltre, chiede di verificare se le prefetture pugliesi si siano avvalse di tale ente, in occasione dei continui sbarchi di immigrati clandestini provenienti dall'Albania.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore per la replica.

Il relatore VOLCIC precisa anzitutto che l'ente di cui si discute fu istituito nel 1932 come sezione della Croce rossa italiana e divenne nel 1965 un'associazione autonoma, affiliata al Servizio sociale internazionale; fu poi eretto nel 1973 in ente morale. È dunque una ONG italiana e non può essere in nessun modo confusa con un'organizzazione internazionale, anche se il Servizio sociale internazionale ha uno *status* consultivo riconosciuto da vari organismi dell'ONU, nonché dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione degli Stati Americani.

Dai documenti pervenuti risulta poi una collaborazione con la sezione albanese, sostenuta da quella italiana con un contributo annuale oscillante intorno ai 20 milioni di lire. Resta peraltro da approfondire il volume e la qualità degli interventi a favore degli immigrati albanesi, nonché il settore della pubblica amministrazione cui essa va riferita.

È comunque evidente che gli interventi di tipo sociale costituiscono la parte prevalente dell'attività di questa ONG, mentre i convegni e gli studi ricordati da alcuni senatori rappresentano un'attività marginale.

In conclusione si dichiara favorevole alle audizioni proposte, che dovrebbero consentire soprattutto di chiarire la natura giuridica di tale ente, al fine di poterne disciplinare nel modo più corretto un eventuale finanziamento.

Il sottosegretario TOIA precisa che non conosce personalmente l'attività del SSI-sezione italiana, ma dà atto che gli uffici del Ministero degli affari esteri esprimono un giudizio positivo su tale ente. La sua natura di persona giuridica privata non può costituire peraltro motivo di scandalo, poichè in una società moderna lo Stato non può occuparsi di tutti gli interventi sociali e, comunque, sarebbe avventato privarsi della preziosa collaborazione di questo ente finchè non vi siano strutture pubbliche in grado di offrire valide alternative.

Il presidente SERVELLO, preso atto che la Commissione ritiene opportune procedure informative, consentite dall'articolo 47 del Regolamento, rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3547**Art. 1.**

Aggiungere i seguenti commi:

«2. Agli oneri relativi al progetto del padiglione italiano nonchè alle prime spese dell'ufficio di segreteria del Commissariato generale, da istituirsi con decreto del Ministro degli affari esteri, complessivamente pari a lire 1.800 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Le spese di cui al comma 2 possono essere effettuate in deroga alle vigenti norme di contabilità dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1

IL RELATORE

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare gli articoli da 2 a 11.

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

226^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi (n. 396)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 288. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C06^a, 0025^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di Martedì 16 febbraio.

Il Presidente ANGIUS ricorda che nella seduta scorsa il senatore Montagna ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore GAMBINI invita il relatore a valutare l'esigenza, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti per esecuzioni nelle strutture ricettive ed alberghiere, di ridefinire il criterio di determinazione della prevalenza della musica dal vivo, rispetto al complesso dell'esecuzione: il criterio dell'orario di apertura, infatti, non sembra adeguato alle finalità della norma.

Il senatore D'ALÌ ritiene essenziale modificare le aliquote recate nei punti 1 e 2 della Tariffa, riducendole al 9 per cento e giudica altresì eccessiva anche l'aliquota prevista al punto 3. Relativamente all'articolo

8 dello schema di decreto egli propone di inserire un'osservazione circa la eliminazione del limite dei 50 milioni, adottando quindi un criterio di calcolo dell'imponibile medio.

Più articolata, invece, è la problematica relativa all'utilizzazione delle schede magnetiche per macchine da gioco utilizzate nei pubblici esercizi: si tratta di arginare un fenomeno dilagante di utilizzazione impropria di tali meccanismi, che assume ormai caratteri di gioco d'azzardo diffuso. Così stando le cose, e mancando i regolamenti attuativi previsti dalla disciplina vigente, sarebbe opportuno affrontare l'intera disciplina nel disegno di legge n. 3599, superando anche il palliativo di uno slittamento dei termini previsti per l'introduzione delle schede magnetiche.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE, pur giudicando condivisibile il conferimento della delega al Governo per una materia particolarmente tecnica, lamenta l'eccessivo rinvio all'adozione di regolamenti attuativi.

Egli sottolinea poi criticamente la previsione di un aumento dell'imposta sui concorsi gestiti dal CONI, rilevando, tra l'altro, che il montepremi da redistribuire tra i giocatori è in percentuale talmente ridotto rispetto alle giocate da connotarsi quasi come una «truffa» ai danni dei giocatori stessi.

Egli formula poi ulteriori considerazioni critiche sulle disposizioni relative alla SIAE: pur in presenza della proroga della convenzione al 31 dicembre 1999 e con la previsione di ampliare i compiti di tale ente, permangono aspetti di confusione e problematicità rispetto al mandato assegnato ai dipendenti della SIAE.

A giudizio del senatore PEDRIZZI il carattere tecnico della riforma, almeno per una volta, rende condivisibile il ricorso allo strumento della delega legislativa. Nel merito, per quanto riguarda le aliquote previste nella tariffa allegata egli concorda con la proposta del senatore D'Alì di ridurre l'aliquota prevista del 16 per cento. Egli propone inoltre al relatore di inserire una specifica richiesta al Governo ad esentare completamente dall'imposta, gli introiti di manifestazioni organizzate da associazioni tra anziani. Anche l'aumento delle aliquote sui biglietti delle sale cinematografiche non appare condivisibile. Conclude condividendo le critiche alle disposizioni relative alla SIAE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

227^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il Ministro delle finanze Visco ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Intervenendo in discussione generale sugli emendamenti presentati dal Governo, il senatore ROSSI ribadisce le critiche del Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente alle misure previste in tema di federalismo fiscale, che, come è noto, costituisce un processo ben più profondo degli interventi previsti nel disegno di legge. In sostanza nulla si innova rispetto ad un meccanismo di trasferimenti di risorse pubbliche dal centro alla periferia, poichè non si assegna alle regioni effettiva autonomia finanziaria nè, tanto meno, potere impositivo.

Il meccanismo di perequazione, inoltre, sancisce gli squilibri attuali, riprodotti dall'adozione del criterio della spesa storica. Andrebbe poi specificato che il meccanismo di perequazione dovrebbe essere alternativo e non cumulativo ai trasferimenti attualmente previsti a favore delle aree depresse. Particolarmente grave appare infine la mancata considerazione della differente evasione fiscale presente nelle varie regioni del Paese.

Per quanto riguarda, invece, la revisione della tassazione sui redditi immobiliari, al di là di mere enunciazioni di principio, rimangono imprecisate le misure concrete da adottare per evitare che dalla prevista revisione degli estimi catastali derivi un incremento del prelievo tributario complessivo.

Interviene quindi il Ministro VISCO, il quale illustra l'emendamento 10.0.50, recante modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'emendamento costituisce, come preannunziato, un ulteriore tassello delle disposizioni in materia di decentramento fiscale recate dall'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10 del disegno di legge.

L'emendamento è finalizzato ad assegnare ai comuni una compartecipazione del gettito dell'IRPEF in relazione ai tributi versati dai residenti, contestualmente alla abrogazione della devoluzione ai comuni del gettito dell'imposta di registro. Tale ultima misura si è resa necessaria in considerazione della possibile insufficienza del gettito dell'imposta di registro soprattutto nei piccoli comuni.

Va ricordato che tale compartecipazione opera un naturale collegamento tra il gettito dell'imposta sui redditi, e delle relative addizionali, e le dinamiche dei redditi stessi.

Il Governo – prosegue il Ministro – definisce con chiarezza la natura di compartecipazione all'addizionale prevista nel citato decreto legislativo n. 360 e opera una scelta significativa in merito alle modalità di

versamento dell'addizionale stessa: accogliendo le sollecitazioni avanzate anche in sede parlamentare, si prevede che il relativo importo venga trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate.

Passando a commentare i contenuti della discussione generale svoltasi sugli emendamenti presentati dal Governo, egli respinge le critiche avanzate dal senatore D'Alì in merito ad una certa genericità della delega in materia di federalismo fiscale. Il processo avviato dal Governo ha come obiettivo quello di dotare la maggior parte delle regioni e dei comuni di una completa autosufficienza finanziaria, attraverso la previsione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali, di imposte proprie degli enti territoriali e di addizionali autonomamente determinabili. L'intera manovra è costruita con l'obiettivo di mantenere inalterato il gettito complessivo e a parità di saldi di bilancio. Circa i dati quantitativi della intera manovra, è ipotizzabile una dotazione complessiva per le regioni di oltre 42 mila miliardi, ottenuti sommando la compartecipazione all'IRPEF al 2 per cento, il livello massimo della quota di accisa sulla benzina e la compartecipazione al 20 per cento del gettito complessivo dell'imposta sul valore aggiunto. Poichè il totale dei trasferimenti erariali da sostituire assomma a circa 30.000 miliardi, la differenza rende evidente il significativo trasferimento aggiuntivo a favore delle regioni, che va anche a compensare il minor gettito della imposta regionale sulle attività produttive.

In merito alla copertura degli oneri derivanti dalle modifiche alla *dual income tax*, egli sottolinea come essa sia rispettosa della legislazione contabile. Per ciò che concerne le obiezioni rivolte alla revisione dell'imposizione sui redditi immobiliari, e soprattutto alla prevista revisione degli estimi catastali, il Ministro ricorda che l'obiettivo del Governo è quello di riparametrare i valori immobiliari ai valori di mercato, soprattutto per tener conto delle differenze oggi esistenti tra immobili costruiti in tempi diversi e per aree urbane diversificate.

L'obiettivo quindi del Governo è quello di evitare soprattutto che dalla revisione degli estimi catastali emergano rendite immobiliari notevolmente superiori alle attuali. Un'ulteriore finalità è rappresentata dalla neutralità fiscale sulla scelta dell'investimento immobiliare rispetto alle altre decisioni di investimento.

Per quanto riguarda la richiesta di trasmettere gli schemi di decreti legislativi alle competenti Commissioni parlamentari e non alla cosiddetta «Commissione dei Trenta», il Ministro dichiara la propria contrarietà su tale modifica procedurale: dopo aver ricordato che la istituzione di una commissione bicamerale per la valutazione degli schemi di decreti legislativi fu sollecitata soprattutto dalla opposizione, egli ritiene indispensabile garantire un unico momento consultivo che, tra l'altro, finora ha operato con grande autorevolezza ed efficacia.

In merito al collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati, il Ministro respinge poi le accuse di violazione della riservatezza dei dati personali, poichè il meccanismo predisposto dal Governo non innova in alcun modo rispetto alla legislazione vigente in materia.

Al senatore Castellani, il Ministro fa presente che l'obiettivo del Governo nel predisporre la revisione della tassazione sugli immobili è quello di assicurare l'invarianza di gettito complessivo. Per evitare aggravii conseguenti alla prevista revisione degli estimi, saranno introdotte particolari agevolazioni per i possessori della prima casa, garantendo al contempo anche le fasce di reddito medio, contrariamente a quanto affermato più volte dagli esponenti dell'opposizione. D'altro canto, avverte il Ministro, non è escluso che dall'applicazione della riforma, in alcune situazioni, si possono verificare marginali incrementi del carico tributario, che potranno però essere corretti con interventi aggiuntivi.

Al senatore Albertini, che aveva espresso la preoccupazione che la politica fiscale del Governo stesse trascurando i redditi da lavoro dipendente, egli ricorda che l'obiettivo prioritario del Governo è stato quello di ridurre innanzitutto il costo del lavoro e il prelievo sulle imprese, in ragione dei diretti benefici che tali interventi hanno sui livelli occupazionali. Si tratta ora di alleggerire il prelievo fiscale sulle famiglie utilizzando le maggiori entrate rivenienti da una più efficace lotta all'evasione fiscale. Il Ministro puntualizza però che, già nel corso della attuale legislatura, circa 5.000 miliardi, derivanti dal maggiore gettito tributario, sono stati utilizzati per favorire le famiglie meno abbienti.

Per quanto riguarda i rilievi dello stesso senatore Albertini in materia di imposta comunale sugli immobili, egli fa presente che la complessiva struttura delle aliquote di tale imposta sarà rivista in misura corrispondente alla percentuale di incremento degli estimi catastali.

In riferimento a quanto sostenuto dal senatore Ventucci, il Ministro puntualizza che le misure in materia di decentramento fiscale rappresentano il livello massimo di decentramento a Costituzione invariata.

In merito alla richiesta più volte avanzata di includere gli investimenti immobiliari tra quelli agevolabili con l'aliquota ridotta del 19 per cento, egli ricorda che la precedente misura di detassazione degli utili reinvestiti, che comprendeva tali investimenti, aveva dato origine a notevoli fenomeni elusivi.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Pedrizzi, in molti casi tali rilievi appaiono motivati da un'eccessiva vena polemica: in particolare non appare corretto imputare a discrezionalità del Governo la determinazione dei coefficienti di redditività degli immobili, trattandosi di elementi squisitamente tecnici per loro natura da sottrarsi ad ogni contrattazione politica.

Circa la reiterata polemica sul conferimento di ampie deleghe al Governo in materia fiscale, il Ministro fa presente che ormai tale critica appare ampiamente superata.

Il Ministro conclude poi rispondendo al senatore Rossi, rilevando che l'accusa di centralismo non coglie la notevole novità introdotta in tema di decentramento fiscale; egli non condivide poi la richiesta di considerare alternative le risorse assegnate alle regioni attraverso il fondo perequativo e quelle devolute a favore delle aree depresse.

Prende quindi la parola, in replica, il relatore BONAVITA il quale considera essenziale premiare lo sforzo fiscale delle singole regioni, al

fine di recuperare il reddito imponibile potenziale, adeguando anche a tale parametro le risorse da distribuire attraverso il fondo perequativo. In tal modo si terrà conto anche dei risultati ottenuti nella lotta all'evasione nelle singole realtà regionali.

Per quanto riguarda invece la competenza delle Commissioni parlamentari permanenti ad esprimere il parere sugli schemi di decreti legislativi, pur concordando con le osservazioni del Ministro sulla opportunità di mantenere inalterata la competenza della cosiddetta «Commissione dei Trenta», egli ritiene opportuno approfondire tale tematica soprattutto per quanto riguarda la delega in materia di federalismo fiscale. Si tratta infatti di materia estremamente complessa e delicata nella quale risulterebbe incongruo non fare esprimere le competenti Commissioni parlamentari, pur cercando di superare l'inconveniente della possibile disomogeneità dei pareri resi al Governo. Egli auspica infine la definizione in tempi rapidi di quelle misure preannunciate dal Ministro a favore delle famiglie.

Il Presidente ANGIUS propone alla Commissione di fissare per le ore 13 di Mercoledì 24 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti all'emendamento governativo 10.0.50.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi (n. 396)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 288. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06ª, 0025ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Intervenendo in discussione generale il senatore CASTELLANI, dopo aver ricordato le finalità di razionalizzazione e semplificazione della legge di delega, sottopone all'attenzione del relatore alcune questioni di cui tener conto nella estensione del parere.

Per quanto riguarda le disposizioni relative all'attività della SIAE, egli ricorda come in sede parlamentare si fosse auspicato un ampliamento delle attività dell'ente in ragione della obiettiva riduzione dell'aggio devoluto all'ente stesso. Ritiene pertanto opportuno richiamare tale sollecitazione nel parere.

Per quanto riguarda invece le esecuzioni di musica dal vivo, concorda con le osservazioni del senatore Gambini circa l'esigenza di parametrare l'esecuzione dal vivo non all'orario di apertura dell'esercizio – considerando ad esempio anche le strutture recettive ed alberghiere – ma all'orario di svolgimento dell'esecuzione stessa.

Risulta inoltre essenziale chiarire quali soggetti fruiscono del regime forfetario ed inserire tra questi le strutture alberghiere.

Interviene poi il senatore ALBERTINI, il quale sottolinea l'esigenza di evitare che possano godere dell'aliquota agevolata quelle strutture che organizzano intrattenimenti con la musica dal vivo con musicisti non in regola dal punto di vista contributivo e fiscale.

Egli concorda poi con le osservazioni del senatore Gambini di parametrare la «prevalenza» delle esecuzioni di musica dal vivo non all'intero orario di apertura degli esercizi, bensì alla complessiva durata dell'intrattenimento.

Prendendo atto delle risultanze della discussione generale, il senatore MONTAGNA illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni, di seguito riportato.

Appare necessaria la redazione di un testo unico delle norme disciplinanti la materia in titolo, che abroghi le previgenti disposizioni e i rinvii ed i richiami che rendono incerta la comprensione della normativa. Alla tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, richiamata all'articolo 1, appare opportuno sopprimere il punto 1 che risulta superfluo, essendo le attività ivi contemplate riassumibili in quelle di cui al punto 2. Allo stesso punto 2 citato, devono essere aggiunte le seguenti parole: «ovvero, quando la stessa abbia comunque durata complessivamente inferiore a quella non dal vivo.». Alla medesima tariffa, al punto 3, occorre precisare che la pratica dell'attività di biliardo, boowling e assimilati è esclusa dall'applicazione dell'imposta quando rivesta natura di attività sportiva, asseverata come tale dalle relative federazioni riconosciute dal Coni. Occorre poi ampliare il limite delle quattro giornate annue previste all'articolo 5, comma 1, per le manifestazioni spettacolistiche con fini di beneficenza. Va inoltre verificato se tra i soggetti esentati dall'imposta *ex* decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, di cui al comma 5, siano compresi i circoli ricreativi per anziani affinché, ove non lo fossero, siano opportunamente inclusi. All'articolo 8, comma 2, occorre escludere dal parametro dei ricavi dell'anno solare precedente (50 milioni) le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre non soggette all'imposta stessa, per le quali deve valere il sistema degli imponibili medi. Al comma 1, lettera a) dello stesso articolo 8, occorre aggiungere le seguenti parole: «ovvero nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6, della legge 17 maggio 1983, n. 217.». All'articolo 9, occorre prevedere che l'entrata in vigore della disciplina relativa alla introduzione delle schede magnetiche deve avvenire solo a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, che deve offrire soluzioni ai problemi tecnici connessi all'introduzione di dette schede. Occorre fissare un termine per l'emanazione del regolamento ministeriale, previsto

all'articolo 10, concernente la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione previsti dal comma 4 dell'articolo 18, essi devono essere limitati alle sole attività spettacolistiche aventi carattere estemporaneo, escludendo tali adempimenti per le attività di tipo continuativo, al fine di evitare un inutile appesantimento delle procedure, privo di apprezzabili vantaggi in termini di attività di accertamento e riscossione. Al punto 3 della tabella c) richiamata dallo stesso articolo 18, dopo la parola: «esercizio» devono essere inserite le seguenti: «ovvero quando la stessa abbia comunque durata complessivamente superiore a quella non dal vivo». Occorre poi rimodulare le aliquote in modo che la pressione fiscale sugli spettacoli cinematografici non venga aumentata, al fine sia di favorire il rilancio del settore, sia di tener conto della valenza culturale di questa forma di spettacolo.

La definizione nel dettaglio delle esecuzioni musicali da considerarsi «dal vivo» dovrà essere tale da comportare un congruo incremento occupazionale di musicisti, rispetto alle entità degli intrattenimenti ed alla loro durata, e tale da garantire il rispetto delle disposizioni in materia di obblighi contributivi, previdenziali e fiscali; nonchè tale da evitare che con l'impiego delle moderne tecnologie vengano sottratte all'imposta attività prive delle connotazioni sostanziali volute dalla legge.

La Commissione quindi approva il parere favorevole con osservazioni testè illustrato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599**Art. 10.**

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360)

1. Nel decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "Con decreto del", sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti del", e dopo le parole: "è stabilita l'aliquota", sono inserite le seguenti: "di compartecipazione";

b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "l'aliquota", sono aggiunte le seguenti: "di compartecipazione";

c) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L'importo da trattenere, nonché quello trattenuto, è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.»;

d) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7, della citata legge n. 59 del 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio.”.

2. Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato per gli anni 2000 e 2001.

3. Nell'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla lettera *f*), le parole: "attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;" sono soppresse».

10.0.50

IL GOVERNO

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

274^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- e della petizione n. 534 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 febbraio scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI esprime una certa soddisfazione per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: esse infatti sono sostanzialmente coerenti alle finalità perseguite dal Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente, quali riassunte in un emendamento, che mirava fra l'altro a ridurre le prove di abilitazione per i precari allo svolgimento di una tesina. La proposta della sua parte politica non è stata interamente accettata, ma indubbiamente ha concorso ad orientare l'altro ramo del Parlamento, così da giungere ad un testo più realistico e di agevole applicazione. Occorre non dimenticare, del resto, il dato di fatto rappresentato da una scuola che da anni si regge sul lavoro di numerosissimi docenti privi di abilitazione, ai quali si vuole imporre oggi di superare un vero e proprio esame per continuare a svolgere la medesima attività.

Preannuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti volti ad eliminare la prova scritta dal concorso riservato, riducendo quest'ultimo ad un colloquio per l'accertamento della professionalità acquisita. Altri suoi emendamenti si riferiscono al corso preliminare, la cui durata – stante la evidente scarsa utilità e al fine di risparmiare risorse – propone di ridurre fortemente. Ulteriori proposte intendono conferire espresso riconoscimento al titolo di dottore di ricerca nel quadro della nuova disciplina del reclutamento, esprimendo così un segnale importante per la evoluzione dell'ordinamento universitario.

Dopo aver ricordato il caso di quanti auspicano una entrata in vigore non troppo sollecita del testo in esame, così da poter maturare nel frattempo i prescritti requisiti di servizio, auspica conclusivamente una evoluzione dell'ordinamento scolastico che, secondo una ispirazione autenticamente liberale, superi la mistica del posto del ruolo fisso e si fondi invece sul riconoscimento dell'impegno e del valore professionale.

Il senatore RESCAGLIO si sofferma analiticamente sulle principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo a suo tempo licenziato dal Senato della Repubblica, già evidenziate dal senatore Biscardi nella sua relazione introduttiva. Per quanto riguarda la diversa composizione delle commissioni d'esame, egli ritiene che si possa accedere alla formulazione redatta dalla Camera dei deputati, benché fosse probabilmente preferibile – per ragioni di serietà – mantenere il principio accolto dal Senato. Perplessità suscita anche la modifica relativa al personale dei conservatori, in ordine alla quale ritiene indispensabile svolgere una riflessione culturale nonostante le innegabili ragioni di urgenza del provvedimento. Ancora, non è a suo giudizio condivisibile la norma secondo cui nel punteggio finale delle sessioni riservate sarà prevista, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato. Egli giudica invece positivo l'articolo 12 introdotto dalla Camera dei deputati, che sana la posizione di docenti che hanno già superato prove concorsuali ma che non hanno potuto essere immessi in ruolo per mancanza di posti. A tale ultimo riguardo, paventa il timore che il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ne determini la soppressione.

La senatrice MANIERI sottolinea l'urgenza di portare a conclusione l'*iter* del provvedimento, che segna comunque una brutta pagina nella storia parlamentare. D'altronde, atteso che molti precari hanno doti di innegabile valore e qualità, non si vede la ragione per cui essi debbano temere gli esiti di una valutazione, tanto più che la forma concorsuale dovrebbe essere l'unica per l'accesso al pubblico impiego. Né va dimenticato, prosegue, che la legge n. 341 del 1990 aveva già individuato una più qualificata forma di reclutamento del personale scolastico, che tuttora è rimasta finora inspiegabilmente inapplicata.

Nel dichiararsi d'accordo con i rilievi del relatore sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in ordine alle modalità di calcolo del punteggio finale delle sessioni riservate e alle graduatorie dei docenti dei conservatori, modifiche sulle quali occorrerà senz'altro intervenire

nuovamente, conclude esprimendo preoccupazione per la prossima fase di applicazione del provvedimento, successiva alla sua approvazione parlamentare.

A giudizio del senatore TONIOLLI l'exasperazione conseguente all'estenuante *iter* parlamentare del provvedimento non giustifica in alcun modo le ipotesi di immissioni in ruolo *ope legis* in alcune sedi prospettate. Condivide pertanto l'invito del relatore al Ministro a tenere alto il livello delle sessioni d'esame, al fine di non mortificare i docenti precari più preparati. In questa ottica, anche il metodo di calcolo del punteggio finale previsto dalla Camera dei deputati può essere condiviso, a condizione che ad esso corrisponda la massima serietà nelle prove d'esame.

Il senatore ASCIUTTI stigmatizza la dicotomia rappresentata dal riconoscimento del servizio ai fini del punteggio finale delle sessioni d'esame riservate di cui all'articolo 2, che rappresenta una anomalia rispetto agli ordinamenti scolastici quanto meno europei, e la soppressione del riconoscimento del servizio prestato con riguardo al personale dei conservatori di cui all'articolo 3. Egli si associa quindi all'auspicio che il livello delle sessioni d'esame sia tenuto sufficientemente alto dal Governo, così da garantire l'immissione in ruolo di personale docente di qualità e conclude sottolineando l'alto costo che prevedibilmente avranno i prossimi concorsi per i tantissimi candidati previsti: un costo da imputare al mancato rispetto di una cadenza regolare nel bandire i concorsi nell'ultimo decennio.

La senatrice BRUNO GANERI condivide il giudizio negativo della senatrice Manieri sulla qualità del provvedimento in esame, che peraltro corre il rischio a suo giudizio di peggiorare ulteriormente, come già è accaduto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. In particolare, ella sottolinea la diversità di trattamento prefigurata a danno degli accompagnatori di pianoforte dei conservatori rispetto agli assistenti delle accademie di belle arti, che pure rappresentano due categorie equiparate, con mansioni analoghe. Ella preannuncia pertanto emendamenti perequativi in tal senso, la cui approvazione raccomanda alla Commissione. Ella si sofferma poi sull'ingiustizia perpetrata a danno dei docenti che hanno già sostenuto e superato prove concorsuali ma non sono stati immessi in ruolo per mancanza di posti e che sarebbero ora sottoposti a nuovi esami. Quanto meno in una logica di contenimento della spesa, se non addirittura di qualità della docenza, occorrerebbe pertanto evitare le prove concorsuali a coloro che sono già in possesso dell'abilitazione, onde non perdere un'occasione per riaffermare la credibilità del Parlamento.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, il quale prende atto con soddisfazione della serenità che ha caratterizzato gli interventi sia della maggioranza che dell'opposizione. Egli ripercorre quindi brevemente le tappe del provvedimento su cui continuano a

riflettersi, a causa della lentezza con cui procede l'*iter*, gli insaziabili appetiti dei soggetti interessati. Egli ricorda quindi che il disegno di legge n. 932 era stato originariamente presentato dal Governo per sopprimere una norma introdotta alla Camera nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria del 1995 con un emendamento del Gruppo Alleanza Nazionale, che al Senato non era stato possibile modificare, attesa l'urgenza di approvare in via definitiva il provvedimento stesso. Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato del disegno di legge n. 932 si era purtroppo registrata l'impossibilità di convergere sulla soppressione di quella norma e si era convenuto di prevedere sessioni riservate di abilitazioni che consentissero l'inserimento nella graduatoria del doppio canale. Ciò, nonostante che dalla stessa parte politica da cui era scaturito l'emendamento «incriminato» in Senato se ne fosse richiesta la cancellazione. Successivamente alla trasmissione del disegno di legge n. 932 alla Camera dei deputati, è poi intervenuta l'ulteriore richiesta da parte dei precari di una immissione *ope legis*, cui occorre che il Parlamento sappia dare una risposta seria e non ipocrita.

Per quanto riguarda i nodi specifici su cui si è incentrata la discussione, egli rileva che la questione della composizione delle commissioni d'esame era già stata lungamente dibattuta in Senato in prima lettura, ove la posizione di Rifondazione Comunista a favore di una composizione prevalentemente interna era stata posta in minoranza; alla Camera invece essa è prevalsa e pare ora registrare un rassegnato consenso. Egli ribadisce poi di considerare una mostruosità giuridica le modalità di calcolo del punteggio finale delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 dell'articolo 2 nel testo licenziato dalla Camera. Esprime altresì soddisfazione per le critiche manifestate dalla stessa opposizione in ordine alla modifica introdotta dalla Camera relativamente alle graduatorie del personale docente dei conservatori. Quanto infine alla norma sui presidi incaricati, egli sottolinea che la riserva del 50 per cento dei posti introdotta dalla Camera differisce macroscopicamente dalla riserva già prevista dal decreto legislativo con cui è stata attribuita la dirigenza ai capi di istituto e che pertanto essa non può essere in alcun modo condivisa.

Il relatore si sofferma poi sui tempi di esame del provvedimento, rilevando che l'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati è durato ben otto mesi, nel corso dei quali non è stata avviata alcuna consultazione con il Senato né da parte della Camera stessa né del Governo. Ciò, nonostante che la Camera si apprestasse ad accogliere alcuni emendamenti (come ad esempio quello sulla ammissione alle sessioni riservate d'esame dei docenti delle scuole elementari) che erano già stati proposti al Senato e respinti su pressante richiesta del Governo, nonostante l'orientamento favorevole del relatore. Analogamente, egli manifesta rammarico per le dichiarazioni rese dal sottosegretario Delfino nell'ultima seduta, nel corso della quale quest'ultimo ha ventilato l'ipotesi che il Governo proceda al bando dei concorsi qualora il Parlamento non approvi tempestivamente il disegno di legge in esame: a suo giudizio, tali dichiarazioni avrebbero infatti potuto essere svolte anche alla Camera nel corso del lungo *iter* in seconda lettura. Né va dimenticato

che il Governo avrebbe comunque da tempo potuto bandire i concorsi quanto meno per il 50 per cento dei posti disponibili, riservando il restante 50 per cento ad una fase successiva all'approvazione del provvedimento.

Il relatore conclude infine la propria replica ricordando di aver egli stesso suggerito, nel corso della prima lettura, che le graduatorie rimasero vigenti fino alla conclusione del concorso successivo, ma che il Governo ritenne preferibile che esse avessero vigenza solo fino all'indizione del concorso stesso. Ancora una volta, alla Camera dei deputati il Governo ha tuttavia tenuto un atteggiamento difforme rispetto a quello tenuto in Senato.

Ha quindi la parola per la replica il sottosegretario DELFINO, il quale riconosce che nell'*iter* del provvedimento sono maturati atteggiamenti tali da suscitare non poche perplessità. Il Governo si è tuttavia sempre adoperato per raccogliere la massima convergenza possibile al fine di consentire una risposta sollecita alle aspettative del mondo della scuola. Alcune soluzioni, riconosce, non sono certamente soddisfacenti sul piano tecnico-giuridico. Il Governo ha tuttavia ritenuto di accoglierle al fine di conseguire il risultato di una sollecita approvazione: questa è stata infatti la motivazione costante dell'atteggiamento del Governo, che in alcuni casi si è trovato effettivamente costretto a muoversi in maniera non del tutto lineare. Auspica quindi che l'*iter* volga finalmente al termine, pur tenendo nel debito conto le osservazioni espresse dalla Commissione bilancio.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che nella scorsa seduta si era ipotizzato di fissare a domani, venerdì 19 febbraio, il termine per la presentazione degli emendamenti, nel presupposto che oggi si concludesse la discussione generale. Essendo tale fase procedurale effettivamente conclusa, propone di fissare il termine a domani alle ore 18.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI fa osservare che la settimana parlamentare si conclude con la giornata odierna e che pertanto appare preferibile posticipare il termine a martedì prossimo.

Il presidente ASCIUTTI, nel ribadire che l'ipotesi di fissare il termine a domani era già stata avanzata nella seduta del 9 febbraio scorso, fa presente che una sua posticipazione a martedì renderebbe di fatto impossibile acquisire i pareri in tempo utile per concludere l'esame del provvedimento entro la settimana prossima, come unanimemente auspicato. Egli conferma poi al senatore RESCAGLIO che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, nella fase attuale possono essere presentati solo emendamenti in diretta correlazione con quelli introdotti dalla Camera dei deputati. Emendamenti riferiti a parti non modificate sarebbero invece dichiarati inammissibili.

Il relatore BISCARDI concorda con la proposta del Presidente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani. Egli

stesso preannuncia la presentazione di alcune proposte emendative sulle quali occorrerà acquisire il parere della Commissione bilancio, nell'auspicio che quest'ultima riconsideri il parere precedentemente reso.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente di fissare a domani venerdì 19 febbraio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

262ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BESSO CORDERO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3782) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FALOMI, intervenendo in sede di replica, ritiene innanzitutto necessario precisare che, in merito all'articolo 1 concernente le proroghe delle concessioni televisive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha rispettato i termini stabiliti dalla legge n. 249 del 1997 per il nuovo piano delle frequenze già reso pubblico. In merito all'articolo 2 riguardante la cessione dei diritti delle partite di calcio appare opportuna una considerazione di carattere generale: il Parlamento, nell'approvare norme in questa materia, deve prescindere dallo scenario che le audizioni informali svolte dall'Ufficio di Presidenza la settimana scorsa con gli operatori del settore hanno mostrato. È invece necessario procedere ad una valutazione che tenga conto dei principi generali che si ritiene opportuno disciplinare il settore. A questo proposito la legislazione prevista dalla legge n. 249 del 1997, infatti, non appare sufficiente ad affermare che anche in questo mercato debbano essere evitate posizioni dominanti secondo i principi della concorrenza tra gli operatori. Si tratta inoltre di evitare l'instaurazione di un monopolio che, una volta sviluppato definitivamente questo settore del mercato delle telecomuni-

cazioni, diventi irreversibile. I parametri sui quali è possibile intervenire legislativamente sono quelli relativi all'ampiezza dei diritti che possono essere ceduti e alla durata dei contratti di esclusiva che le squadre di calcio stipulano con gli operatori televisivi. Appare peraltro ampiamente condivisibile la scelta effettuata dal Governo di intervenire soltanto sulla materia dei diritti calcistici e non anche sugli altri prodotti della piattaforma digitale che hanno caratteristiche assai diverse sia per il più ampio riferimento geografico del mercato di acquisizione sia per la fruibilità più o meno immediata dei prodotti stessi. Al fine di evitare posizioni dominanti appare pertanto giusta la valutazione che il decreto legge ha fatto riguardo la peculiarità del prodotto calcistico rispetto al mercato delle televisioni a pagamento. Il carattere strategico della risorsa calcio è infatti stato correttamente individuato. Quale sia la quantità dei diritti da acquisire al fine di evitare posizioni dominanti è questione assai dibattuta. Va comunque tenuto presente che anche altre autorità europee stanno andando nella direzione di affermare principi di concorrenza al fine di evitare posizioni dominanti proprio nel settore calcistico. Tanto in Inghilterra quanto in Germania, infatti, le autorità per la concorrenza di quei paesi hanno avviato procedure contro posizioni dominanti esistenti ed è proprio di questi giorni la notizia della formalizzazione di una procedura *antitrust* dell'autorità italiana in relazione alla vendita dei diritti calcistici in blocco da parte della Lega nazionale professionisti che produrrebbero l'effetto di un cartello i cui costi si ripercuotono solo sul consumatore finale. Anche in merito alla durata dei contratti la scelta operata dal Governo appare ampiamente condivisibile, peraltro in linea con le autorità dei due paesi citati. La proposta è infatti quella di contratti più brevi in presenza di più operatori. Quanto al tetto del 60 per cento va precisato che il limite è solo tendenziale e non rigido in quanto la norma concede all'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni un margine abbastanza ampio di intervento per potervi derogare. Ciò non toglie peraltro che la norma possa essere meglio formulata secondo le intenzioni chiaramente esplicitate dall'Esecutivo stesso nella relazione di accompagnamento del disegno di legge. Riguardo poi all'individuazione dei soggetti titolari dei diritti di vendita delle trasmissioni calcistiche è da sottolineare che le giurisdizioni nazionali di altri paesi europei pendono sempre di più per attribuire la titolarità alle singole società calcistiche (anche in considerazione di quanto sopra ricordato circa gli effetti negativi per i consumatori delle vendite in blocco). Il problema della mutualità per la salvaguardia delle squadre minori dovrà pertanto trovare altre forme che possono essere sia quelle proposte dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti di una vendita in blocco dei diritti per le trasmissioni in chiaro quanto quelle per esempio della costituzione di un fondo di solidarietà a cui tutti debbano contribuire. Infine, in relazione al problema del *decoder*, dichiara di condividere le posizioni espresse dal senatore Rognoni e ritiene necessario evitare che, anche in questo settore, possa affermarsi un monopolio difficile poi da sradicare. Manifesta tuttavia qualche perplessità in relazione alla data del 1° gennaio del 2000 che potrebbe rivelarsi difficilmente praticabile.

Il sottosegretario LAURIA, dopo aver precisato che l'esigenza di prorogare i termini per le concessioni radiotelevisive non è certo ascrivibile a responsabilità dell'Autorità, essendosi rivelata piuttosto necessaria una integrazione del piano delle frequenze, sottolinea come il provvedimento in esame abbia natura di «ponte» tra la legge n. 249, istitutiva dell'Autorità stessa e il disegno di legge n. 1138, di cui auspica una rapida ripresa dell'esame dopo l'approvazione del decreto.

Esprime quindi apprezzamento per l'ampia replica svolta dal relatore – che dichiara di condividere – ed ammette che il decreto-legge non è certo perfetto, ma che d'altra parte in una situazione di rapida evoluzione del mercato, di difficile individuazione di eventuali abusi di posizione dominante, sarebbe stato assai difficile varare una normativa perfetta su una materia così controversa, sulla quale tra l'altro sono in vario modo competenti ben due Autorità. In tale quadro, deve essere ammesso che il decreto-legge reca una normativa quanto meno ragionevole. Il Governo è comunque disponibile a valutare con attenzione tutti gli emendamenti che saranno presentati ed anzi si riserva anch'esso di presentarne a sua volta, in particolare per chiarire meglio la questione del decodificatore, per valutare se introdurre profili sanzionatori che attualmente mancano, nonché per aggiustare meglio taluni aspetti riguardanti l'emittenza locale. Conclude affermando che il tetto del 60 per cento di cui all'articolo 2 non deve essere inteso in modo troppo rigido, bensì come una sorta di soglia di attenzione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(3788) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Dopo che il sottosegretario ANGELINI ha precisato a richiesta del senatore Lauro che non esistono al momento atti sottoscritti in sede europea in materia di autotrasporto, ma che comunque il contenzioso dovrebbe essere superato dalle proposte di modifica presentate al disegno di legge pendente presso l'altro ramo del Parlamento, senza discussione, la Commissione conviene di passare direttamente all'esame degli emendamenti.

Il senatore CASTELLI ritira gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7. Il senatore LAURO dà conto dell'emendamento 1.5 che, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario ANGELINI, viene successivamente posto ai voti e respinto.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore CASTELLI illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.17. Il senatore SARTO dà conto degli emendamenti 2.3, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14

e 2.15 ed il senatore LAURO illustra gli emendamenti 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.16.

Il relatore VISERTA COSTANTINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, invitando nel contempo i presentatori a ritirarli in considerazione della imminenza dello spirare del termine di decadenza del decreto-legge. Il sottosegretario ANGELINI si conforma al parere del relatore.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3788

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1 CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

1.2 CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «programmazione economica» aggiungere le seguenti: «e acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

1.3 CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «programmazione economica» aggiungere le seguenti: «e sentite le competenti Commissioni parlamentari».

1.4 CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare le aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1989, n. 205, possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa, nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 22».

1.5 LAURO

Sopprimere il comma 2.

1.6

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

1.7

CASTELLI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di pagamento dei premi INAIL)

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti alle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 giugno 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, come modificato dal decreto 14 maggio 1998, è effettuato ai sensi dell'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per conto di terzi» aggiungere le seguenti: «previsti a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate».

2.2

CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, alle parole: «i premi INAIL» premettere le seguenti: «Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico».

2.3

SARTO

Sopprimere il comma 3.

2.4

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alla categoria N3 della lettera c) e della categoria O4 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi sono soggetti a riduzione compensata a decorrere dal 1° gennaio 1999, commisurata al volume di fatturato annuale. Tali riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate alle imprese esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitino professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi e a loro cooperative o consorzi purché iscritte all'Albo.

Queste disposizioni si applicano anche alle imprese cooperative o consorzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea purché in regola con la propria regolamentazione vigente in materia di accesso al mercato.

3-bis. La riduzione compensata di cui al precedente comma 3 si applica secondo le percentuali riportate ai seguenti scaglioni di fatturato annuo:

- da 100 a 200 milioni di lire riduzione del 10 per cento;
- da 200 a 400 milioni di lire riduzione del 15 per cento;
- da 400 a 800 milioni di lire riduzione del 20 per cento;
- da 800 a 1.500 milioni di lire riduzione del 25 per cento;
- oltre 1.500 milioni di lire riduzione del 30 per cento.

Il fatturato di cui al comma 3 deve essere inteso realizzato sulle tratte autostradali in gestione ad ogni singola società concessionaria.

3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e *3-bis* le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

3-*quater*. Eventuali altre forme di riduzione in essere per le imprese di autotrasporto che siano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono applicabili esclusivamente ai soggetti di cui al precedente comma 3».

2.5

LAURO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dicembre 1999» aggiungere le seguenti: «sulla base di un'apposita direttiva emanata dal Ministro dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'ambiente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.».

2.6

SARTO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «da realizzare» aggiungere la seguente: «anche».

2.7

SARTO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «anche con riferimento» con le altre: «con esclusivo riferimento».

2.8

LAURO

Al comma 3, primo periodo, sostituire dalle parole: «da realizzare» fino alla fine del periodo con le altre: «che si realizza mediante l'introduzione di un sistema di riduzioni compensate sui pedaggi autostradali attraverso convenzioni che gli enti gestori delle stesse dovranno stipulare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.».

2.9

LAURO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse» con le seguenti: «da realizzare mediante l'introduzione, attraverso convenzioni da stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, di un sistema di riduzioni compensate sui pedaggi autostradali».

2.10

LAURO

Al comma 3, primo periodo, in fine, inserire le parole: «che dovranno essere conclusi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge realizzando riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per i veicoli commerciali aventi massa complessiva superiore alle 12 tonnellate».

2.11

LAURO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «da concludersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto e nelle quali siano previste riduzioni compensate dei pedaggi autostradali per i veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate».

2.12

LAURO

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.13

SARTO

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministro dei trasporti e della navigazione» aggiungere il seguente periodo: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente».

2.14

SARTO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali» con le seguenti: «per attuare gli interventi relativi alla sicurezza della circolazione di cui al primo capoverso del presente comma».

2.15

SARTO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire dalle parole: «tenendo conto» fino alla fine del periodo con le altre: «della necessità di favorire attraverso le riduzioni compensate sui pedaggi autostradali la crescita delle imprese, anche attraverso la costituzione di cooperative e consorzi mediante sconti legati al fatturato e concessi a tutti i veicoli commerciali aventi massa complessiva superiore alle 12 tonnellate».

2.16

LAURO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

236ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(2981-B) Proroga di termini nel settore agricolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa, che è pervenuto da parte della 5ª Commissione, un parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, del seguente tenore: «La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 5.1 e 5.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, osservando altresì che l'approvazione degli emendamenti 3.1 e 4.1 supera il parere precedentemente espresso sul testo.»

Alla luce del parere espresso, in particolare sugli emendamenti 5.1 e 5.2 (in ordine ai quali sarebbe opportuno acquisire le motivazioni alla base del parere formulato), prospetta l'opportunità di consentire la presentazione di nuovi emendamenti, con particolare riferimento all'articolo 5, al fine di identificare una soluzione positiva del problema connesso al comma 4 dell'articolo 5 (introdotto dall'altro ramo del Parlamento), assicurando comunque una conclusione dell'*iter*.

Su tale questione si svolge quindi un breve dibattito.

Il senatore BEDIN segnala l'esigenza di presentare alcune proposte di emendamento, non essendo stato in grado di farlo entro il termine originariamente fissato dalla Commissione.

Il presidente SCIVOLETTO conviene su tale richiesta, pur precisando che gli emendamenti, alla luce dell'articolo 104 del Regolamento e anche della precisazione da lui fornita nella seduta del 2 febbraio scorso, devono essere in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

Il senatore PREDÀ, alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 5.1 e 5.2, ritiene opportuno acquisire dei chiarimenti dal Rappresentante del Governo, sottolineando che l'attuale formulazione del comma 4 citato, se è priva di effettiva efficacia normativa in quanto non corredata dalla precisazione di copertura in relazione alla conservazione delle somme in bilancio, impone, a suo avviso, di chiedersi che orientamento abbia assunto il Governo, alla Camera dei deputati, in relazione alla formulazione del comma 4 introdotta dall'altro ramo del Parlamento; se poi non è possibile integrare tale comma con la precisazione di copertura da lui proposta (subordinatamente all'ipotesi prospettata dal relatore con l'altro emendamento), ritiene necessario acquisire dal Rappresentante del Governo spiegazioni in ordine alle ragioni per cui le somme originariamente stanziare per tale finalità siano andate in economia.

Il relatore BARRILE, intervenendo per un chiarimento, precisa che il disegno di legge in titolo è stato trasmesso al Senato nel mese di ottobre e che pertanto, ove fosse stato approvato, tali risorse avrebbero potuto essere utilizzate entro il termine di scadenza del precedente esercizio finanziario. Ritiene comunque opportuno identificare, con la necessaria collaborazione del Governo, una ulteriore formulazione che consenta di risolvere il problema emerso, in caso contrario ritenendo preferibile addirittura la soppressione della disposizione.

Il senatore CUSIMANO precisa i meccanismi della perenzione amministrativa (prevista dalla normativa contabile) che non comporta la automatica cancellazione o prescrizione delle somme, richiamando altresì l'esistenza dell'apposito fondo in bilancio.

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene di fissare il termine per la presentazione di nuovi emendamenti alle ore 11 di domani, venerdì 19 febbraio.

Il sottosegretario FUSILLO prende atto della volontà espressa dalla Commissione di approfondire le motivazioni alla base del parere contrario espresse dalla Commissione bilancio e, in relazione alla richiesta di chiarimento avanzata dal senatore Preda, si richiama, salvi ulteriori approfondimenti da fornire, alle precisazioni testè fornite dal Relatore. Alla luce comunque della forte motivazione politica alla base della presen-

tazione degli emendamenti in discussione, conviene sulla esigenza di reperire una soluzione adeguata.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che nella seduta del 16 febbraio era stato accantonato l'ordine del giorno n. 1 (di cui è primo firmatario il senatore Bonatesta), sul quale il relatore si era espresso in senso favorevole e il Rappresentante del Governo aveva preannunciato la disponibilità ad accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore BONATESTA, preso atto della dichiarazione del Governo, dichiara di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, che viene quindi accolto dal Rappresentante del Governo come raccomandazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

219^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale di ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese (n. 389)**

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: favorevole con osservazioni) (R139 b00, C10^a, 0013^o)

Il relatore LARIZZA rileva preliminarmente come il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sullo schema di decreto ministeriale in titolo rappresenti un'importante novità nei rapporti tra Governo e Parlamento, in direzione di una maggiore trasparenza nella gestione degli incentivi alle imprese, introducendo, altresì, quegli elementi di flessibilità nella gestione delle risorse disponibili necessari per consentire interventi più mirati ed efficaci per lo sviluppo e l'occupazione. L'articolo 52 della legge n. 488 del 1998 ha previsto che le autorizzazioni di spesa concernenti gli interventi agevolativi gestiti dal Ministero dell'industria affluiscono al Fondo sul cui riparto è richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari; con esso si anticipa al 1999 per il Ministero dell'industria quanto previsto per tutte le amministrazioni dal decreto legislativo n. 123 del 1998 a partire dal 2000: la nuova disciplina, quindi, vede la sua prima sperimentazione con riguardo a detto Ministero.

Si sofferma, quindi, sui dati quantitativi, ricordando come lo stanziamento del Fondo da ripartire sia pari a 6.742, 260 miliardi, e – nel rinviare per le variazioni proposte in relazione alle singole leggi di incentivazione alla tabella predisposta dalla Segreteria della Commissione

– richiama in particolare l'attenzione sulla voce relativa alla legge n. 341 del 1995, per la quale è previsto un incremento pari a lire 640 miliardi nel 1999, mentre, per quanto riguarda gli interventi per la ricerca e lo sviluppo, ritiene che occorrerebbe approfondire i motivi alla base del permanere di stanziamenti di un certo rilievo per le agevolazioni all'incentivazione tecnologica previste dalla legge n. 46 del 1982, a fronte di una riduzione di quelli destinati ad incentivi fiscali alla ricerca nell'ambito della legge n. 140 del 1997. Quanto alla legge n. 488 del 1992 si richiama alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio e programmazione economica, nel cui ambito si evidenzia il rischio di ridurre l'operatività di una legge che per il 1998 è riuscita a soddisfare solo il 30 per cento delle domande; alle medesime osservazioni si richiama per le valutazioni relative alla legge n. 341 del 1995.

Ricorda, poi, sottolineandone l'importanza, l'innovazione introdotta con l'articolo 1 della legge n. 266 del 1997, che prevede lo svolgimento da parte di un'apposita struttura operante presso il Ministero dell'industria di un'attività di valutazione e monitoraggio delle leggi e dei provvedimenti di sostegno alle attività produttive e la presentazione di un'apposita relazione da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti. Nel rilevare come il comma 5 dell'articolo citato preveda che le Commissioni parlamentari possono riferire alle rispettive Assemblee con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio, auspica che tale procedura possa essere attivata già in occasione dell'esame del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria e della contestuale presentazione, come previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 123 del 1998, della prima relazione annuale.

Conclude, quindi, proponendo l'espressione di un parere favorevole con osservazioni.

Il presidente CAPONI ricorda come l'apposita struttura presso il Ministero dell'industria prevista dall'articolo 1 della legge n. 266 del 1997 sia stata costituita e come quindi c'è da attendersi che allegata al prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria sia presentata la relazione al Parlamento, sulla quale la Commissione potrà esprimersi e riferire all'Assemblea, conformemente alla norma citata dal relatore.

Il senatore DE CAROLIS si sofferma preliminarmente sul contesto normativo in cui si colloca lo schema di decreto di riparto del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese all'esame della Commissione. Rileva, quindi, come oltre il 60 per cento delle disponibilità finanziarie siano state destinate negli ultimi due anni al settore delle imprese e, nel domandarsi per quale motivo uno sforzo finanziario di così rilevante entità non produca i benefici auspicabili in termini di crescita e di mantenimento dell'occupazione, nè produca reazioni positive da parte delle organizzazioni imprenditoriali sia delle grandi che delle piccole e medie imprese, ne trae un giudizio negativo

sulla struttura organizzativa del Ministero dell'industria responsabile della gestione delle leggi di incentivazione.

Passa quindi a considerare le misure previste dalla legge n. 341 del 1995, con riguardo alle quali il decreto di riparto in esame prevede un incremento dello stanziamento teso a portare il livello di copertura delle domande dal 61 per cento al 75 per cento, deducendone che le risorse destinate al Centro-Nord verranno corrispondentemente ridotte, con un danno per le piccole e medie imprese prevalentemente concentrate nelle aree settentrionali del Paese.

Il sottosegretario CARPI, nell'apprezzare la relazione svolta dal senatore Larizza e nel formulare un avviso favorevole sulle proposte ivi contenute, ricorda come il provvedimento in esame sia diretto ad introdurre elementi di trasparenza e flessibilità nella gestione delle risorse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Quanto ai rilievi mossi dal senatore De Carolis fa presente come presso il Ministero dell'industria siano state realizzate alcune tra le più significative riforme elaborate in questa legislatura; tra queste ricorda la riforma del settore commerciale, quella della distribuzione dei carburanti e, da ultimo, la liberalizzazione del mercato elettrico. Con riferimento poi alla gestione degli strumenti di incentivazione, ricorda come, nell'ambito delle risorse disponibili che non consentono di dare esito positivo a tutte le domande presentate, l'attività del Ministero si sia informata ai principi della massima funzionalità e trasparenza. Al riguardo, dopo aver rammentato la positiva esperienza della legge n. 488 del 1992, auspica un'audizione da parte della Commissione dei funzionari del Ministero responsabili della gestione degli incentivi nell'ambito della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, che potranno dare piena ed esauriente contezza dell'attività del Ministero in materia.

Interviene quindi il senatore PAPPALARDO, il quale, nel concordare con le proposte formulate dal relatore Larizza, sollecita il Governo a dare corso agli impegni assunti in materia di razionalizzazione e riordino complessivo del sistema delle incentivazioni. Molti degli strumenti dei quali il provvedimento in esame prevede il finanziamento sono, ad esempio, caratterizzati, a suo avviso, da procedure dalla complessa e macchinosa attuazione (si pensi tra gli altri alla legge n. 46 del 1982). Più in generale occorre semplificare la legislazione in materia e fissare con chiarezza le priorità e gli obiettivi che si intendono perseguire omogeneizzando le procedure. A quest'ultimo riguardo ritiene che la condivisibile preferenza, più volte manifestata dal ministro Bersani, per l'utilizzazione di sistemi caratterizzati dall'automaticità dell'erogazione delle incentivazioni debba condurre ad un ripensamento delle procedure previste dalla legge n. 488 del 1992, che hanno un carattere invece eminentemente valutativo.

Conclusivamente segnala la necessità di chiudere talune pendenze dando finalmente soddisfazione all'affidamento riposto da operatori ammessi a beneficiare di incentivazioni disposte da antiche leggi (quali la

legge n. 517 del 1975) ma che, per l'esaurimento delle risorse disponibili, ancora attendono la erogazione dei finanziamenti promessi.

Il senatore PALUMBO, nel condividere i rilievi sulla opportunità di provvedere alla semplificazione e al coordinamento della legislazione in materia di incentivi, chiede come si concili il giudizio positivo formulato dal rappresentante del Governo sull'operatività della legge n. 488 del 1992 con la riduzione di 450 miliardi del relativo stanziamento previsto per il 1999 dal provvedimento in esame. Sempre con riferimento allo stanziamento proposto per la legge n. 488, rileva come gran parte delle disponibilità siano destinate a soddisfare domande già presentate e come ciò incida negativamente sulla possibilità di finanziare nuove richieste.

Replica quindi il relatore LARIZZA il quale accoglie la sollecitazione al Governo formulata dal senatore Pappalardo e propone, quindi, l'inserimento nel parere che si appresta a redigere dell'auspicio che il Governo formuli quanto prima una proposta di razionalizzazione e semplificazione degli incentivi - alla luce anche dell'esito dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 1 della legge n. 266 del 1997 - orientata alla riduzione del numero degli interventi, alla selezione di quelli rivelatisi più efficaci ai fini dello sviluppo e dell'occupazione, oltre che a semplificazioni procedurali.

Il presidente CAPONI prende atto con interesse della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo a disporre l'intervento in seduta di funzionari del Ministero dell'industria operanti presso la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese. La suddetta audizione potrebbe essere programmata in occasione della trasmissione al Parlamento della relazione prevista dall'articolo 1 della legge n. 266 del 1997. Propone quindi che venga conferito al relatore mandato a redigere un parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

311^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale VIVIANI.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2305) CORTIANA ed altri. – *Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro*

(3123) MANZI ed altri. – *Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro*

(3189) MULAS ed altri. – *Norme sul telelavoro e il suo sviluppo*

(3489) MELE ed altri. – *Norme per lo sviluppo del telelavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 28 gennaio 1999.

Il presidente DUVA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti allo schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo predisposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 gennaio. Avverte altresì che verrà accantonata l'illustrazione degli emendamenti i cui proponenti risultino assenti alla seduta odierna.

Il senatore MULAS, in considerazione della complessità della materia trattata, si riserva di prospettare alla Presidenza l'opportunità di una breve riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, eventualmente formalizzando in altra seduta una richiesta in tal senso. Chiede pertanto di considerare accantonati anche gli emendamenti da lui sottoscritti, che si riserva di illustrare in una prossima seduta.

Il presidente DUVA prende atto della intenzione manifestata dal senatore Mulas e avverte che si considerano accantonati gli emendamenti da questi sottoscritti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore Michele DE LUCA, precisato in via preliminare che all'articolo 1 è enunciata l'impostazione complessiva del provvedimento, illustra l'emendamento 1.7, inteso a chiarire che con il richiamo alla disciplina generale dei diversi rapporti di lavoro si intende, senza introdurre modifiche sul piano delle garanzie, rimuovere alcune possibili difficoltà interpretative: per evitare dubbi rispetto alla formulazione iniziale, si è infatti preferito introdurre un esplicito richiamo al lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo ovvero al lavoro prestato in qualsiasi altra forma. Si chiarisce inoltre che il luogo della prestazione lavorativa deve essere sottratto alla disponibilità del datore di lavoro, destinatario esclusivo, ai fini della normativa in discussione, della prestazione. Nel secondo periodo del comma 1, viene salvaguardato il caso particolare della creazione di centri di telelavoro. Al comma 2 viene ulteriormente precisato il carattere del provvedimento all'esame, di disciplina speciale che introduce deroghe, modifiche e integrazioni alla disciplina generale prevista per le diverse tipologie di contratto di lavoro, in relazione alle peculiarità del lavoro a distanza.

Il presidente DUVA illustra quindi l'emendamento 1.4, precisando che le finalità da esso perseguite sono in larga misura riscontrabili nella nuova formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 proposta dal relatore con la presentazione dell'emendamento 1.7. Resta peraltro un elemento di differenziazione, per quanto riguarda l'esercizio del potere di direzione, indirizzo e controllo da parte del datore di lavoro.

Il senatore MANZI ritira quindi l'emendamento 1.1, ritenendo che la disciplina in esso dettata coincida, nella sostanza, con il contenuto dell'emendamento 1.7 del relatore. Sottolinea invece che l'emendamento 1.2 si propone di meglio precisare le garanzie e le tutele di cui può fruire il telelavoratore.

Il PRESIDENTE ricorda che, stante l'assenza dei proponenti, si intendono accantonati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'articolo 2.

Il presidente DUVA illustra l'emendamento 2.5, il cui fine è di definire meglio il tipo di informazione che i telelavoratori hanno diritto a ricevere. Con l'emendamento 2.6, soppressivo del comma 3, si intende salvaguardare l'autonomia negoziale delle parti, eliminando la previsione di un potere sostitutivo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il relatore Michele DE LUCA illustra quindi l'emendamento 2.15, che si propone di chiarire che il destinatario della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2 è il telelavoratore che presta la propria attività alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, anche se non in via esclusiva.

Il PRESIDENTE ricorda che, stante l'assenza dei proponenti, si intendono accantonati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'articolo 3.

Il presidente DUVA dà per illustrato l'emendamento 3.5.

Il relatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 3.11, in base al quale si chiarisce che il collegamento telematico interattivo non è l'unica modalità di collegamento prevedibile. L'emendamento 3.12, invece, si ispira alla medesima finalità dell'emendamento 2.15, già illustrato.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 3.13, che amplia le possibilità di comunicazione previste per il telelavoratore subordinato.

Il senatore MANZI illustra l'emendamento 3.1, volto alla valorizzazione delle piazze telematiche quali luoghi di collegamento telematico interattivo aperto ai cittadini, e l'emendamento 3.0.1, che prevede il diritto del telelavoratore a rientri periodici in azienda.

Il PRESIDENTE ricorda che, stante l'assenza dei proponenti, si intendono accantonati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

Il presidente DUVA illustra l'emendamento 4.3, tendente ad assicurare un miglior coordinamento con la disciplina generale in materia di lavoro parasubordinato quale ha trovato definizione nel disegno di legge n. 2049, recentemente approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 4.11, diretto ad estendere la facoltà di esercizio dei diritti di informazione e alla socialità informatica di cui agli articoli 2 e 3 anche ai lavoratori parasubordinati, alle medesime condizioni previste per i lavoratori subordinati.

Il relatore DE LUCA illustra l'emendamento 4.10, diretto ad esplicitare che l'eventuale estensione ai telelavoratori parasubordinati dei diritti di informazione e alla socialità informatica dovrà trovare la sua fonte nei contratti e accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nello specifico comparto del lavoro parasubordinato.

Il PRESIDENTE ricorda che, stante l'assenza dei proponenti, si intendono accantonati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa all'articolo 5.

Il relatore DE LUCA rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1, e illustra l'emendamento 5.6, volto ad esplicitare che i dati personali raccolti nell'ambito dell'attività di controllo a distanza promossa dal datore di lavoro sono soggetti alla protezione di cui alla legge n. 675 del 1996. Trattandosi di una precisazione in parte pleonastica, si riserva di valutare la possibilità di ritirare tale ultima proposta emendativa.

Il senatore PIZZINATO, nell'illustrare gli emendamenti 5.7, 5.8 e 5.9, sottolinea l'opportunità di assicurare una conoscenza più circostanziata da parte del lavoratore in ordine alle attività di controllo a distanza sulla prestazione lavorativa, e di assoggettare tali rilevazioni al rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla legge n. 675 del 1996 e delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori.

Il PRESIDENTE ricorda che, stante l'assenza dei proponenti, si intendono accantonati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa all'articolo 6.

Dopo che il senatore MULAS ha espresso disagio per il clima di scarsa partecipazione che a suo avviso sta caratterizzando l'odierno esame del disegno di legge, il senatore PIZZINATO e il relatore Michele DE LUCA illustrano, rispettivamente, l'emendamento 6.9 e gli emendamenti 6.7 e 6.8.

Il PRESIDENTE ricorda che, stante l'assenza dei proponenti, si intendono accantonati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore DUVA illustra l'emendamento 7.2, diretto a ricondurre le previsioni relative alla «bacheca elettronica» alla più generale disciplina in tema di diritto di affissione prevista dall'articolo 25 dello Statuto dei lavoratori, e a specificare in modo più analitico le modalità di utilizzo della bacheca stessa da parte degli aventi titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2305,
3123, 3189 E 3489**

Art. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Ai fini della presente legge, per telelavoro si intende il lavoro in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, mediante l'impiego di strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto alla residenza, sede, unità produttiva del datore di lavoro o del committente e, comunque, rispetto al luogo nel quale viene utilizzato dall'altro contraente. Tuttavia il lavoro, prestato da luogo di pertinenza anche parziale dello stesso soggetto che lo utilizza, si considera telelavoro, ricorrendone gli altri requisiti, soltanto quando quel luogo è destinato esclusivamente alla prestazione di telelavoro e, comunque, non costituisce unità produttiva autonoma.

2. Al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o per il contratto di qualsiasi altro tipo stipulato tra colui che lo presta e colui che lo utilizza. Sono fatte salve tuttavia deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro».

1.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione o altra sede, definita dal datore di lavoro, sempre che la sede non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.3

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa da un lavoratore attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione oppure presso altra sede, definita d'intesa con il datore di lavoro, sempre che tale sede, ove non sia nella disponibilità del datore di lavoro, consenta comunque a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.4

DUVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione o altra sede, definita dal datore di lavoro, sempre che la sede non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.6

NOVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si definisce telelavoro quella particolare forma ed organizzazione del lavoro, subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata, che viene svolto a distanza, in territorio nazionale, attraverso l'uso di strumenti informatici, interconnessi localmente o remotamente rispetto alle sedi delle imprese o della pubblica amministrazione».

1.1

MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il telelavoro è disciplinato dalle leggi e dai contratti collettivi concernenti, rispettivamente, il lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata.

2-bis. Il telelavoro subordinato e parasubordinato è regolato dalle disposizioni del codice civile, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle altre leggi in materia di lavoro, dai contratti nazionali, aziendali e territoriali.

2-ter. Il telelavoro di collaborazione coordinata è regolato dalle disposizioni del codice civile nonché degli accordi e dalla contrattazione tra le parti.

2-*quater*. I contratti e gli accordi collettivi per il telelavoro determinano i minimi relativi alla retribuzione e ai compensi, le norme relative alla durata ed agli orari di lavoro, ai diritti sindacali, alla previdenza, all'assistenza per malattie, infortuni e maternità».

1.2 MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, sostituire le parole: «per il tipo di contratto tra colui che lo presta e colui che lo utilizza.» con le seguenti: «dai contratti collettivi e dagli accordi stipulati dalle associazioni sindacali e professionali».

1.5 RIPAMONTI

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «I telelavoratori» sopprimere la parola: «subordinati».

2.7 RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le seguenti: «relative alle».

2.1 NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le seguenti: «relative alle».

2.5 DUVA

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le altre: «relative alle».

2.11 MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché informazioni sul rapporto di telelavoro contenute nei contratti collettivi nazionali e aziendali ed eventuali accordi con associazioni professionali».

2.8 RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

2.2

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 2.

2.12

NOVI

Al comma 2, sostituire le parole: «dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori» con le seguenti: «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati tra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

2.9

FILOGRANA

Sopprimere il comma 3.

2.3

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 3.

2.6

DUVA

Sopprimere il comma 3.

2.13

MULAS, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 4.

2.4

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 4.

2.14

NOVI

Al comma 4, dopo le parole: «non in via esclusiva» aggiungere le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro».

2.15

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la parola: «comunque» con le seguenti: «da successivi accordi collettivi aziendali o anche individuali».

2.10

FILOGRANA

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.2

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.5

DUVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.9

NOVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.15

MONTAGNINO

Al comma 1, tra le parole: «interattivo» e: «, nell'ambito», inserire le seguenti: «o ad altre modalità di collegamento.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «telematico interattivo».

3.11

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche non inerenti alla prestazione lavorativa» e dopo le parole: «il proprio isolamento» aggiungere le seguenti: «, di consolidare le relazioni sociali che si creano all'interno dell'azienda e di facilitare un'utile collaborazione fra i lavoratori, con il risultato di un incremento della produttività aziendale.».

3.7

FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori in azienda» inserire le seguenti: «o colleghi telelavoratori nelle stesse condizioni di lavoro.».

3.13

PIZZINATO, CORTIANA, MACONI

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «allo scopo di ridurre il proprio isolamento.».

3.6

RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Il telelavoratore subordinato potrà svolgere la propria attività, oltre che in un luogo con un collegamento telematico interattivo, nelle Piazze Telematiche allo scopo di ridurre il proprio isolamento ed interagire con la propria azienda e con i propri rappresentanti sindacali. Alla realizzazione delle Piazze Telematiche sono chiamati a concorrere le aziende proponenti il telelavoro, gli enti pubblici territoriali, le parti sociali. Per le tecnologie avanzate contenute esse diventano un "servizio universale" al cittadino ed uno strumento di accesso alla società dell'informazione».

3.1

MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Modalità, tempi, durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.3

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Modalità, tempi, durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.10

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Modalità, tempi e durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.14

MONTAGNINO

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva», inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro».

3.12

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2» con le seguenti: «da accordi collettivi stipulati in sede aziendale tra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

3.8

FILOGRANA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3... Il telelavoratore subordinato potrà svolgere la propria attività, oltre che in un luogo con un collegamento telematico interattivo, nelle Piazze Telematiche allo scopo di ridurre il proprio isolamento e di interagire con la propria azienda e con i propri rappresentanti sindacali. Alla realizzazione delle Piazze Telematiche sono chiamati a concorrere le aziende proponenti il telelavoro, gli enti pubblici territoriali, le parti sociali. Per le tecnologie avanzate contenute esse diventano un "servizio universale" al cittadino ed uno strumento di accesso alla società dell'informazione».

3.4

NAPOLI Roberto

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritto alla socialità in azienda)».

Rub.3.1

NAPOLI Roberto

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritto alla socialità in azienda)».

Rub.3.2

MULAS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-...»

(Risocializzazione)

1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a rientri periodici nell'azienda, in riferimento a riunioni o attività di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno del lavoratore sono a carico dell'impresa».

3.0.1

MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2

NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

4.4

MUNDI

Sopprimere l'articolo.

4.7

MUNDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.3

DUVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.9

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.12

MONTAGNINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I diritti di informazione e alla socialità, di cui agli articoli 2 e 3, possono essere esercitati anche dai telelavoratori che prestano la propria attività nell'ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti del committente, alle medesime condizioni previste per i lavoratori subordinati dalle norme di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 2. A tali telelavoratori si applica altresì, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 5, comma 2...».

4.11

PIZZINATO, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'articolo 2», con le seguenti: «da contratti individuali stipulati fra committente e lavoratore».

4.5

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire le parole da: «collettivi» a: «dell'articolo 2» con le seguenti: «e accordi collettivi ad essi applicabili, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

4.10

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «comunque», con le seguenti: «con successivi accordi individuali».

4.6

FILOGRANA

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritti dei telelavoratori non subordinati)».

Rub.4.3

NOVI

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritti dei telelavoratori non subordinati)».

Rub.4.1

NAPOLI Roberto

Nella rubrica, sostituire le parole: «non subordinati», con la seguente: «autonomi».

Rub.4.2

FILOGRANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. I divieti di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applicano al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore quando il controllo stesso risulta coesistente alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per il controllo da parte del datore di lavoro oppure sia richiesto da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro ancorché ne derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza».

5.2

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. I divieti di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applicano al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore quando il controllo stesso risulta coesistente alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per il controllo da parte del datore di lavoro oppure sia richiesto da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro ancorché ne derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza».

5.5

NOVI

Al comma 1, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

5.3

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire le parole: «per il controllo da parte» con le seguenti: «per l'esercizio del potere di controllo».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «per effettuare il controllo a distanza» aggiungere le seguenti: «, finalità del medesimo, eventuali statistiche effettuate, risultanze delle medesime e loro registrazione. I dati comunque raccolti sono sottoposti alla tutele previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675».

5.7

MACONI, PIZZINATO, CORTIANA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati personali comunque raccolti sono soggetti alla protezione di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675».

5.6

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio del controllo a distanza, ai sensi del presente comma, dovrà comunque avvenire nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300».

5.8

PIZZINATO, MACONI

Al comma 2, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

5.4

FILOGRANA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2... L'esercizio del controllo a distanza e comunque l'utilizzo delle apparecchiature telematiche da parte del datore di lavoro dovrà avvenire nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, applicando tutti gli accorgimenti che l'esperienza e la tecnica rendono possibili al fine di garantire al telelavoratore la riservatezza, con particolare riferimento all'esercizio dei propri diritti sindacali e alla socialità».

5.9

PIZZINATO, MACONI

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a partecipare all'assemblea che si svolge nell'unità produttiva cui afferisce la prestazione o in altra sede individuata da contratto. La contrattazione stabilisce eventuali misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello ove si svolge l'assemblea, non impedisca la partecipazione all'assemblea stessa».

6.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a partecipare all'assemblea che si svolge nell'unità produttiva cui afferisce la prestazione o in altra sede individuata da contratto. La contrattazione stabilisce eventuali misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello ove si svolge l'assemblea, non impedisca la partecipazione all'assemblea stessa».

6.6

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore ha diritto a che, dal datore di lavoro siano posti in essere misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello della riunione non impedisca la partecipazione all'assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure che il medesimo predisponga strumenti idonei per la partecipazione in via telematica all'assemblea».

6.9

PIZZINATO, CORTIANA, MACONI

Al comma 1, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

6.3

FILOGRANA

Al comma 2, sostituire le parole da: «misure» a: «del diritto» con le seguenti: «misure idonee all'esercizio del diritto».

6.7

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva» inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro».

6.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati» con le seguenti: «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati fra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

6.4

FILOGRANA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

6.2

RIPAMONTI

Al comma 3, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

6.5

FILOGRANA

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine, ciascuna delle RSA o la RSU può chiedere al datore di lavoro l'inserimento in una bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito di un sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate con quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire misure alternative idonee a garantire l'esercizio del diritto di affissione.

4. Le medesime fonti possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati».

7.1

ROBERTO Napoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine, ciascuna delle RSA o la RSU può chiedere al datore di lavoro l'inserimento in un bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito di un sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate con quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative possono stabilire misure alternative idonee a garantire l'esercizio del diritto di affissione.

4. Le medesime fonti possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati».

7.6

NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine le organizzazioni sindacali competenti possono chiedere al datore di lavoro l'inserimento in una bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito del sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate da quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire misure specifiche o alternative idonee, comunque, a garantire l'esercizio del diritto d'affissione».

7.2

DUVA

Al comma 2, sostituire le parole da: «misure» a: «del diritto» inserire le seguenti: «misure idonee all'esercizio del diritto».

7.7

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva», inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro,».

7.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati» con le seguenti: «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati fra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

7.4

FILOGRANA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.3

RIPAMONTI

Al comma 3, dopo la parola: «telelavoratori» aggiungere la seguente: «subordinati».

7.5

FILOGRANA

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

131ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3489) MELE ed altri. – Norme per lo sviluppo del telelavoro
(Parere all'11ª Commissione: favorevole)

Il relatore MANZI illustra il provvedimento in titolo, volto a disciplinare una particolare tipologia di prestazioni lavorative di crescente importanza e che già interessa almeno 4 milioni di lavoratori in Europa. Il primo articolo definisce, in particolare, il telelavoro e gli articoli 2 e 3 recano i principi generali e gli obiettivi dell'azione statale in materia anche con riferimento alle potenzialità di tale settore quale strumento per lo sviluppo dell'occupazione. L'articolo 4 istituisce una Commissione per lo sviluppo del telelavoro che ha il compito di valutare e selezionare progetti di sperimentazione in tale campo sulla base delle procedure definite dagli articoli 5, che reca disposizioni sull'organizzazione della suddetta Commissione, 6 e 7, che disciplina le modalità di finanziamento. L'articolo 8 attribuisce al Ministro per la Funzione pubblica il compito di verificare le attività della Pubblica amministrazione che possono essere svolte tramite il telelavoro, l'articolo 9 prevede la costituzione di consorzi misti per il telelavoro dando priorità alle aree depresse e l'articolo 10, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria.

Rilevando come il disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con la normativa comunitaria l'oratore si sofferma sulla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 1997, la quale sollecita la Commissione europea a presentare una proposta di direttiva volta a disciplinare il settore con riferimento, tra l'altro, alla sicurezza, alla salute e alla tutela sociale dei lavoratori e al rispetto delle norme sulla *privacy*.

La stessa risoluzione invita altresì la Commissione europea a promuovere le opportune intese con l'Organizzazione mondiale del commercio tenendo conto del rilevante impatto del telelavoro in termini di occupazione. A tale materia sono altresì applicabili le direttive 89/391/CEE, sulla sicurezza dei lavoratori, e 90/270/CEE, sulla sicurezza nell'uso dei videoterminali. Nell'ambito del quarto Programma quadro sulla ricerca e lo sviluppo sono state altresì valutate delle decisioni su applicazioni telematiche volte a sostenere il telelavoro quale strumento per l'aumento dell'occupazione, della competitività delle imprese e dell'efficienza dei servizi pubblici. Nel luglio del 1996, inoltre, la Commissione ha presentato un Libro verde sulla priorità della dimensione umana nella società dell'informazione in cui viene sottolineata l'esigenza di definire il quadro giuridico applicabile al settore.

Osservando come la Commissione lavoro si accinga ad elaborare un testo unificato del provvedimento in titolo e di altri disegni di legge sulla stessa materia, già esaminati dalla Giunta per quanto di competenza, l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole.

La Giunta conviene e conferisce mandato al relatore in tal senso.

MATERIE DI COMPETENZA

Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

(R050 001, C23^a, 0003^o)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 4 febbraio.

Il relatore TAPPARO, ricordando di aver già illustrato un progetto di relazione sulla materia in esame, ne riassume taluni tratti essenziali tenendo conto che nel frattempo vi sono state delle modificazioni nella composizione della Giunta. Il dibattito sul tema della legittimità democratica e la riforma delle istituzioni dell'Unione europea trae spunto dall'esigenza, constatata nel corso della sua attività dalla Giunta, di avvicinare maggiormente i cittadini alle istituzioni e ridurre il cosiddetto *deficit* di democrazia, che caratterizza soprattutto quegli organismi che non sono soggetti a forme di verifica elettorale. A tale proposito il progetto di relazione presentato dal relatore, tenendo conto dei progressi conseguenti al Trattato di Amsterdam, rileva tuttavia il persistere di una serie di problemi di natura istituzionale che attengono, tra l'altro, alla necessità di sviluppare il potere e il ruolo del Parlamento europeo e di ridefinire la posizione della Commissione europea, organo che detiene un fondamentale potere di iniziativa nel procedimento normativo comunitario.

L'oratore osserva altresì come negli ultimi anni sia prevalso un approccio, caratterizzato da specifici connotati politici ed ideologici, volto a favorire l'istituzione di organismi non legittimati da verifiche elettorali quali la Banca centrale europea, le varie *Authority* e la Commissione delle Comunità europee, tutti soggetti chiamati ad assumere decisioni di

estrema importanza. La situazione è resa tanto più complessa in quanto taluni dei suddetti organismi burocratici incidono in misura rilevante nel procedimento di formulazione della legislazione europea.

Il relatore sottolinea inoltre come l'obiettivo di fondo sia quello di chiarire quale tipo di Europa si intenda costruire, soggetto a vocazione federale o aggregazione di Stati, e che ruolo in tale prospettiva venga riconosciuto ai Parlamenti nazionali in relazione alla loro partecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario. Il progetto di relazione presentato alla Giunta, pertanto, non offre solo delle risposte ma pone anche dei quesiti in relazione ai quali è opportuno sviluppare ulteriormente il dibattito.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per il documento elaborato e per la sintesi esposta e sottolinea come le ipotesi di conclusione formulate si pongano nella giusta prospettiva di sottolineare l'esigenza di sviluppare le forme di controllo democratico della cittadinanza sulle istituzioni europee a fronte di un processo di integrazione monetaria essenzialmente burocratico. Da questo punto di vista appare peraltro interessante il risultato di un'indagine statistica dalla quale si desume che tra i vari livelli istituzionali i cittadini sentono più vicini, in primo luogo, il Comune e l'Europa mentre risultano più lontani Stato, Regione e Provincia. Nel Nord-Est, infatti, dopo l'ingresso dell'Italia nella moneta unica, sembrano superate talune spinte autonomistiche mentre viene ad assumere maggiore importanza la necessità di dotarsi di strumenti adeguati per partecipare ed incidere nella realtà europea.

L'oratore osserva con rammarico, a tale riguardo, come si sia persa un'occasione preziosa con la mancata revisione della Costituzione, perdurando delle sensibili lacune nel nostro ordinamento e non essendo state recepite proposte come quella formulata dal senatore Magnalbò, volta a superare l'attuale bicameralismo perfetto per conferire al Senato la funzione di Camera specializzata per i rapporti con l'Unione europea. Appare peraltro indubbio che il Parlamento europeo non è in grado di svolgere pienamente le funzioni di rappresentanza delle realtà nazionali tenendo conto che la prospettiva di un allargamento a nuovi paesi membri, senza ampliare il numero degli eurodeputati, condurrà ad un'ulteriore allentamento del rapporto di tali parlamentari con la realtà nazionale. Nel prossimo Consiglio agricoltura, ad esempio, la Germania presenterà, nell'ambito del negoziato su Agenda 2000, delle proposte volte a realizzare dei tagli alla spesa agricola - volti peraltro a rafforzare altre politiche dell'Unione, come quella per l'occupazione - che potrebbero compromettere nei primi anni del 2000 i risultati recentemente acquisiti a favore di produzioni mediterranee quali l'olio e il tabacco. Tali prospettive di rimodulazione della spesa agricola, contro cui si è impegnato il Ministro dell'agricoltura italiano, potrebbero inoltre compromettere la strategia volta a sviluppare sui mercati internazionali la competitività dell'agricoltura europea premiando la qualità in luogo della quantità. Su tali importanti problematiche, peraltro, non si sviluppa adeguatamente il dibattito delle istituzioni rappresentative mentre l'opinione

pubblica viene attirata dai canali di informazione solamente in occasione di eventi clamorosi quali la marcia degli agricoltori su Bruxelles.

L'oratore sottolinea, pertanto, come sia necessario riprendere il processo di riforma costituzionale e sviluppare l'attenzione nei confronti dei temi europei. In tale contesto appare contraddittorio che, da un lato, il Senato abbia approvato una mozione volta a promuovere l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea e, dall'altro, la Camera abbia sospeso l'*iter* del disegno di legge sull'elezione del Parlamento europeo laddove sarebbe stato preferibile sancire l'incompatibilità fra il mandato europeo – che nella prossima legislatura si rivelerà particolarmente impegnativo e richiederà una presenza costante, anche per tutelare adeguatamente gli interessi italiani – ed altri incarichi istituzionali nazionali.

Il senatore BETTAMIO esprime apprezzamento per la concisa ma approfondita relazione presentata dal senatore Tapparo ed individua nel divario fra il livello di assunzione delle decisioni ed i cittadini che ne sono i destinatari la più efficace definizione del *deficit* democratico. Dall'analisi esposta si evince come fra le problematiche istituzionali aperte figurino il fatto che l'assetto della Commissione non sia idoneo a far fronte agli effetti dell'allargamento, il costante rischio di *impasse* per la mancata applicazione del voto a maggioranza e l'inadeguata ponderazione del voto del Consiglio. Esistono, tuttavia, altri nodi essenziali quali l'assenza di una politica estera e di sicurezza comune, il mancato sviluppo della cooperazione giudiziaria e l'insufficienza dei poteri riconosciuti al Parlamento europeo. Tali problemi, peraltro, conseguono ad un approccio eccessivamente pragmatico e all'assenza di una filosofia di fondo sulle prospettive di sviluppo dell'Unione europea. Manca, cioè, quello slancio ideale e quella visione politica che invece era presente in figure del passato quali Spinelli e Delors.

L'oratore sottolinea pertanto come le suddette lacune configurino alcuni gravi rischi quali, in primo luogo, la realizzazione di scelte di politica economica definite sostanzialmente dalla Banca centrale europea – che attraverso il controllo dei tassi di interesse e della liquidità, in nome della lotta all'inflazione, riduce ad un margine minimo gli ambiti di manovra economica degli Stati – su cui non intervengono forme di controllo democratico. In secondo luogo esiste un rischio di rinazionalizzazione delle politiche europee derivante dalla tendenza volta a promuovere la co-partecipazione finanziaria degli Stati membri alle iniziative comunitarie, la quale si aggiunge alla mancata realizzazione di una vera e propria politica comune in altri settori quali gli affari esteri e la giustizia. In terzo luogo si assiste alla selezione di rappresentanti al Parlamento europeo, individuati spesso nel mondo dello sport e dello spettacolo, che non hanno un'esperienza adeguata per confrontarsi con il personale con formazione finanziaria o tecnocratica espresso dalle forze politiche dell'Europa centrale e settentrionale.

Il senatore Bettamio sottolinea pertanto come l'esame della materia in titolo offra l'occasione per tentare di individuare delle soluzioni in ordine alle problematiche suddette.

Il senatore MANZI condivide le considerazioni del senatore Bettamio e del presidente Bedin nonché apprezza il documento del relatore ma sottolinea l'esigenza di concentrare l'azione della Giunta su alcuni punti qualificanti onde pervenire a delle proposte concrete. Al riguardo egli esprime rammarico per la consuetudine di utilizzare le elezioni europee come sede per la collocazione o l'emarginazione del personale politico, a prescindere da qualunque riflessione sul ruolo che deve assumere il parlamentare europeo anche in rapporto alla tutela degli interessi italiani. Per tale motivo sarebbe opportuno redigere il documento proposto dal relatore in forma di paragrafi concernenti obiettivi specifici.

Il senatore BIASCO esprime apprezzamento per l'esauriente relazione presentata dal senatore Tapparo e per gli interventi che lo hanno preceduto e sottolinea l'esigenza fondamentale di consentire alle Camere di partecipare all'elaborazione delle scelte politiche dell'Unione europea. Il Parlamento europeo costituisce infatti un Parlamento in senso improprio in quanto difetta del requisito essenziale costituito dalla capacità di incidere concretamente sulle problematiche che realmente interessano gli Stati membri. L'oratore condivide inoltre le preoccupazioni del senatore Bettamio sulle implicazioni della moneta comune, la quale condiziona gli Stati membri in settori chiave della loro economia senza tuttavia essere soggetta al controllo del Legislativo comunitario. Si assiste a due processi contraddittori, l'uno volto ad attribuire importanti competenze in materia fiscale ai poteri locali e, l'altro, volto ad accentrare le decisioni nella Banca centrale europea, consolidando l'Europa dei banchieri.

Osservando come tale processo non possa che giovare alle grandi potenze economiche, quali la Germania e, in misura minore, la Gran Bretagna, che detiene un potere indiretto attraverso i rispettivi legami con il dollaro, l'oratore rileva come i veri poteri, nel quadro istituzionale comunitario, risiedano in istituzioni diverse dal Parlamento europeo. La stessa informazione sul significato della partecipazione all'Unione europea appare carente ed anche la selezione della classe dirigente che rappresenta l'Italia nell'Assemblea dell'Unione non appare idonea. Sarebbe invece opportuno creare degli assetti partecipativi territorialmente riscontrabili consentendo agli elettori di avere un'informazione più efficace sui programmi e gli orientamenti delle formazioni che si accingono a confrontarsi. Al riguardo sarebbe opportuno tener conto delle suddette problematiche nel contesto della procedura in corso di esame.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito del dibattito deliberando altresì di chiedere l'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, di un rappresentante del Governo in ordine agli argomenti in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23^a, 0040^o)

Il presidente BEDIN comunica che mercoledì 24 febbraio, nel contesto dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formative e applicative del diritto comunitario, si terrà l'audizione del Ministro per gli affari regionali Bellillo.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'audizione informale del Sottosegretario di Stato per gli esteri, onorevole Umberto RANIERI, sulla situazione in Albania, si è svolta dalle 13 alle 14,30.

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola Sinisi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0024°)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Esame, ai sensi dell'articolo 18, comma 4° della legge 30 settembre 1993, n. 388, dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia SCH/Com-ex (98) 44, 45, 50, SCH/OR.SIS (98) 122 riv., SCH/Com-ex (98) decl. 7, SCH/OR.SIS (94)

18, 5a rev., SCH/Com-ex (98) 48, SCH/Com-ex (98) 52, SCH/Com-ex (98) decl. 10, SCH/I (98) 86 2a rev., SCH/Com-ex (98) 55, SCH/IIVisa (98) 180, 178, e SCH/Pers (98) 15, 3a rev. SCH/Com-ex (98) 56, SCH/II-Visa (96) 59, 6a rev., SCH/Task Force (98) 33, 4a rev., SCH/Com-ex (98) decl. 8, SCH/C (98) 133, 123, 2a rev., SCH/Com-ex (98) 49 rev., SCH/Com-ex (98) 58 riv., SCH/Com-ex (98) 51 3a rev., SCH/I-Front (98) 171 4a rev. SCH/I-Front (98) 184, 3a rev., SCH/Com-ex (98) 59 riv., SCH/I-Front (98) 145, 3a rev., SCH/Com-ex (98) decl. 11 riv., SCH/Com-ex (98) 53, SCH/Com-ex (98) 54, SCH/Com-ex (98) decl. 9, SCH/II-Visa (98) 152 riv., SCH/II-Visa (98) 143, 144, 145, 150, 165, SCH/Com-ex (98) 57, SCH/Com-ex (98) 47 riv., SCH/CAP (98) 41, 3a rev., SCH/Com-ex (98) 46, 2a rev., SCH/FA (98) 498 riv., SCH/Com-ex (98) 134 riv., SCH/Aut.cont/Lettre (98) 32, SCH/Aut-cont (98) 57, 2a rev. Rel. FEI.
(R139 b00, B26^a, 0008^o)

Il Comitato prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il deputato Sandra FEI (AN) *relatore*, fa presente che i progetti di decisione in esame riguardano argomenti assai delicati e molto diversi tra loro. Ci sono infatti decisioni concernenti il bilancio – d'installazione e di funzionamento – del C-SIS, ci sono decisioni concernenti la messa in applicazione della Convenzione di Schengen per la Grecia, c'è una Relazione sulla situazione alle frontiere esterne Schengen, che tocca direttamente temi connessi all'immigrazione clandestina, alla tutela delle frontiere esterne e ai problemi dell'efficacia delle misure di contrasto ai fenomeni di immigrazione illegale. Proprio su questo argomento il Comitato si sta peraltro impegnando a fondo, avendo già effettuato sopralluoghi in Puglia, alla frontiera italiana con Slovenia, con l'intenzione di andare anche in Albania, se non verranno frapposti «ulteriori ostacoli». Ma di questo abbiamo parlato e parleremo in altra sede.

Ci sono poi documenti assai rilevanti in materia di visti, relativi all'armonizzazione della cosiddetta lista grigia dell'Istruzione Consolare Comune su cui Lei - Sottosegretario Sinisi - si era in verità soffermato nel corso della sua audizione svolta dinanzi al Comitato all'inizio di gennaio, ma che sicuramente meritano – senza nulla voler togliere al suo intervento – un'ulteriore approfondimento.

Approfondimento ancor più necessario nel momento politico – sottolinea politico – in cui l'*acquis* di Schengen sta per diventare *acquis* comunitario e non è ancora chiaro cosa andrà nel primo o nel terzo Pilastro dell'Unione.

Momento politico che si innesta su esigenze pratiche, che vanno dall'armonizzazione delle disposizioni per il transito aeroportuale all'armonizzazione delle politiche di rilascio dei visti e di verifica dei visti rilasciati.

Quello che intende dire è che l'insieme dei documenti al nostro esame, di cui ha citato solo una modesta parte, richiede un impegno e una considerazione rispetto alle questioni da affrontare degni della massima attenzione. D'altra parte, sappiamo che il prossimo Comitato esecutivo è fissato per il 9 giugno: evidentemente si attende la ratifica del Trattato di Amsterdam e quindi l'entrata in vigore dei Protocolli annessi, tra cui quello sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'Unione

europea, per adottare ulteriori decisioni da parte del Comitato esecutivo, che a giugno con grande probabilità terrà la sua ultima riunione prima di confluire nel Consiglio dell'Unione. L'adozione pertanto di ulteriori decisioni – anche se da un punto di vista pratico, operativo sarebbe auspicabile è invece «ferma» perchè «inopportuna politicamente». Adottare nuove decisioni significherebbe infatti – chiede conferma al Sottosegretario Sinisi – rallentare i lavori del gruppo *acquis* di Schengen che sta mettendo a punto la decisione concernente la base giuridica da attribuire alle varie parti dell'*acquis* di Schengen.

In un quadro pertanto che definirebbe di attesa fino a giugno e a fronte della complessità delle questioni che sono in esame, ritiene in conclusione che vi siano ragioni di urgenza solo per i progetti di decisione SCH/COM-EX (98) 44, 45, 50 e SCH/OR-SIS (98) 122 riv., SCH/COM-EX (98) 47 riv., SCH/COM-EX (98) 41, 3a rev., 46 2a rev. e SCH/FA (98) 498 riv., concernenti rispettivamente il progetto di bilancio (di funzionamento e di installazione) del C-SIS per il 1999, la relazione di esercizio (installazione e funzionamento) del C-SIS per il 1997, il bilancio del Segretariato Schengen e dell'Autorità di Controllo Comune. Su questi progetti si riserva pertanto di formulare una proposta di parere mentre sulle restanti decisioni non ritiene opportuno, per le ragioni suesposte, avviare la discussione. Chiede conferma al Presidente in merito a questa impostazione di lavoro e si riserva di formulare la proposta di parere.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola SINISI nel ribadire che effettivamente ragioni di urgenza si prospettano in particolare per i progetti di decisione citati dall'onorevole Fei concernenti i bilanci e la materia finanziaria, auspica che il Comitato sciolga la riserva parlamentare in breve tempo anche sui restanti progetti di decisione, che non presentano ostacoli politici. L'unico nodo, infatti, come già aveva spiegato nella precedente audizione, riguarda infatti la questione dell'abolizione dell'obbligo del visto per i cittadini dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia e la questione dell'integrazione della Grecia nel sistema Schengen. Dichiarò comunque la propria disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento.

Il deputato Sandra FEI (AN), *relatore*, fa presente che, considerati anche i numerosi impegni del Comitato, che deve svolgere alcune missioni e proseguire l'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'Unione europea, non ritiene, in qualità di relatrice, di poter svolgere una relazione completa prima di Pasqua.

Quanto ai progetti di decisione in esame, osserva che attualmente il bilancio dell'Autorità Comune di Controllo è a carico del Segretariato Schengen, mentre sarebbe forse opportuno garantire un'indipendenza maggiore ad un organo che è di controllo. Non è chiaro oltretutto quale destino dal punto di vista economico debba avere il suddetto organo di controllo quando il Segretariato Schengen sarà incorporato – come sembra – nel Segretariato del Consiglio.

Sembra invece – lo si evince dai progetti di decisione SCH/Com-ex (98) 46, 2a rev. e SCH/FA (98) 498 riv. –, che la decisione concernente il funzionamento indipendente – sempre da un punto di vista economico – dell'ACC sia rimandata ad un momento successivo all'integrazione nell'UE, non è ben chiaro con quali risultati o se con risultati legati alla sorte – tutt'altro che «pacifica» – del Segretariato Schengen.

Su questo punto chiede pertanto chiarimenti al Governo, visto che appare inopportuno creare un unico «calderone» in cui far confluire, una volta ratificato il Trattato di Amsterdam, organismi di varia natura e di diverso carattere.

Quanto ai restanti progetti di decisione SCH/COM-EX (98) 44, 45, 50 e SCH/OR-SIS (98) 122 riv., SCH/COM-EX (98) 47 riv., SCH/COM-EX (98) 41, 3a rev. preannuncia una proposta di parere favorevole.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola SINISI fa presente che non è stata ancora assunta nessuna decisione formale in merito alla nuova collocazione – una volta completato il processo di integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'Unione europea – degli organi di controllo e dei sottogruppi che fanno parte del Comitato esecutivo Schengen. Ritiene comunque fondamentale assicurare la permanenza di un organo di controllo preordinato ad assicurare il corretto trattamento e quindi la tutela dei dati personali, garantendone quindi anche l'indipendenza di bilancio.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, propone, in conclusione, facendo proprie le osservazioni dell'onorevole Fei, che il parere relativo ai progetti concernenti le decisioni di bilancio sia formulato riferendosi in un unico contesto all'insieme dei documenti stessi. Non essendovi obiezioni, nè dichiarazioni di voto, pone in votazione la seguente proposta di parere:

Il Comitato,

visti i progetti di decisione trasmessi dal Governo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388;

considerato che sui medesimi progetti di decisione era stata espressa dal Governo, su richiesta del Comitato parlamentare stesso, una riserva di approvazione parlamentare in sede dell'ultimo Comitato esecutivo Schengen svoltosi a Berlino il 16 dicembre 1998;

considerato che la riserva di approvazione parlamentare era stata motivata dal ritardo, purtroppo ricorrente, con cui i documenti sono trasmessi al Comitato parlamentare;

considerando la vastità degli argomenti oggetto dei progetti di decisione trasmessi;

valutando sussistere particolari ragioni di urgenza per i progetti di decisione concernenti decisioni di bilancio (SCH/Com-ex 198, 45, 44, 50, SCH/OR.SIS (98) 122 riv, SCH/Com-ex (98) 47 riv., SCH/CAP (98) 41 3a rev. e SCH/FA (98) 498 riv.);

ritenendo altresì di dover ulteriormente approfondire i restanti progetti di decisione trasmessi

ESPRIME

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 45;
parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 44;
parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 50;
parere favorevole sul progetto di decisione SCH/OR.SIS (98) 122
riv.;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 47
riv.;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/CAP (98) 41, 3a
rev.;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 46 2a
rev.;

parere favorevole sul progetto di decisione SCH/FA (98) 498 riv..

Il Comitato approva.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dei restanti progetti di decisione in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Audizione informale del Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola Sinisi.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1999

39^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo: parere favorevole con osservazioni;

(3788) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Venerdì 19 febbraio 1999, ore 11

Discussione sulla partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri ad una trasmissione televisiva, in rapporto ai contenuti degli atti di indirizzo generale della Commissione.
